



**Casa di Cura
“CITTÀ DI PARMA”
S.p.A.**

p.zza Athos Maestri - 43123 Parma - Tel. 0521 249611 r.a. - Fax 0521 493474

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE
E CONTROLLO**

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n.231 e successive modificazioni





INDICE

DEFINIZIONI	4
PARTE GENERALE	5
PREMESSA	6
1 LA NORMATIVA.....	7
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	7
1.2 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	7
1.3 L'EFFICACIA “ESIMENTE” DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	8
1.4 I REATI.....	10
1.5 LE SANZIONI.....	16
1.6 I DELITTI TENTATI.....	19
1.7 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	19
1.8 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	20
1.9 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO.....	20
2 IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.	22
2.1 CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.....	22
2.2 L'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ: ORGANI E SOGGETTI.....	22
2.3 GLI STRUMENTI REGOLATIVI E DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ.....	23
2.4 CONTROLLI ESTERNI.....	24
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.....	25
3.1 PREMESSA.....	25
3.2 SCOPO E CARATTERI DEL MODELLO.....	25
3.3 FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	26
3.4 ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO.....	30
3.5 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO.....	30
3.6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	31
4 ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE “RISCHIO-REATO”.....	32
5 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO.....	33
6 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
6.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI.....	35
6.2 FUNZIONI E POTERI.....	37
6.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI.....	38
6.4 DELIBERAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO.....	38
7 WHISTLEBLOWING E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA..	40
7.1 FLUSSI INFORMATIVI.....	40
7.2 WHISTLEBLOWING.....	40
7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	42
8 SISTEMA DISCIPLINARE.....	43
8.1 PRINCIPI GENERALI.....	43
8.2 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	43
8.3 SANZIONI PER I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE.....	43
8.4 SANZIONI PER I DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.....	44
8.5 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI.....	45
8.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEDICI, FORNITORI, DEI CONSULENTI E DELLE ALTRE PARTI CONTRATTUALI.....	45
9 INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	47
PARTE SPECIALE	48

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	2 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



1	INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE.....	49
2	LINEE DI CONDOTTA E REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	50
2.1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001)	50
2.1.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	50
2.1.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	55
2.1.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	56
2.2	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001)	58
2.2.1	LA FATTISPECIE DI REATO	58
2.2.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	59
2.2.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	60
2.3	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)	61
2.3.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	61
2.3.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	64
2.3.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	65
2.4	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001).....	67
2.4.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	67
2.4.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	69
2.4.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	69
2.5	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)	71
2.5.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	71
2.5.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	74
2.5.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	74
2.6	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)	75
2.6.1	LA FATTISPECIE DI REATO	75
2.6.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	76
2.6.3	DIVIETI.....	76
2.7	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001)	76
2.7.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	76
2.7.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	79
2.7.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	79
2.8	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001).....	80
2.8.1	LA FATTISPECIE DI REATO (ART. 22, CO. 12-BIS, D.LGS. 286/1998).....	80
2.8.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	82
2.8.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	82
2.9	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001)	83
2.9.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	83
2.9.2	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.....	86
2.9.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	87
2.10	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.).....	88

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	3 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Attività a rischio reato	Le attività di CDP nell'ambito delle quali appare non meramente teorico un rischio di commissione dei di uno dei reati contemplati dal Decreto 231
Codice Etico	Dichiarazione dei diritti, dei doveri e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone che operano nella Società
Decreto 231	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni
Datore di Lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità della stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
Decreto Sicurezza	Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Destinatari	Gli amministratori, i sindaci, i Dipendenti, i medici in regime di libera professione, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni e tutti coloro i quali intrattengono rapporti, di qualsiasi natura e durata, con la CDP
Dipendenti	Tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o regolato da un diverso tipo contrattuale con la CDP
Fornitore	L'operatore economico, sia esso persona fisica, giuridica o raggruppamento, potenzialmente in grado di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi
Medici	Il personale sanitario, sia dipendente che in regime di libera professione, che somministra prestazioni clinico-assistenziali ai Pazienti della CDP
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo della CDP ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 231
Organismo di Vigilanza o ODV	Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto 231, avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello
Pazienti	I beneficiari di prestazioni clinico-assistenziali erogate dalla CDP
Pubblica Amministrazione o P.A.	La pubblica amministrazione, come definita all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalle altre disposizioni normative rilevanti in materia
Reati presupposto o Reati 231	I reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, previsti dagli artt. da 24 a 25- <i>duodevicies</i> del Decreto, dall'art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146 e ss.mm.ii, e da ulteriori leggi speciali, la cui commissione, oltre alla responsabilità personale dell'autore materiale del reato, determina, altresì, il sorgere della responsabilità amministrativa da reato a carico della Società.
Società o CDP	Casa di Cura Città di Parma S.p.A.
Whistleblowing	Istituto che permette al Destinatario di segnalare eventuali irregolarità o reati commessi in ambito aziendale, di cui venga a conoscenza in ragione della propria attività

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	4 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Casa di Cura
“CITTÀ DI PARMA”
S.p.A.

PARTE GENERALE

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	5 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello adottato da Casa di Cura Città di Parma ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del Decreto 231.

Il Modello è un insieme di principi, norme deontologiche e regole operative adottate dalla Società in funzione delle specifiche Attività a rischio reato svolte finalizzato a prevenire la possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231.

Con l'adozione del presente Modello, CDP intende rendere il più efficace possibile il sistema dei controlli interni già esistenti, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati previsti nel Decreto 231.

Il Modello tende a garantire la migliore qualità della gestione, la maggior sicurezza per i Dipendenti e per tutti i Pazienti della CDP, la massima correttezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, la trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché la consapevole valutazione ambientale delle scelte gestionali assunte.

In particolare, il Modello si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità, all'eticità, al controllo, richiamando integralmente i principi enunciati nel Codice Etico adottato dalla Casa di Cura Città di Parma.

L'obiettivo principale del Modello consiste nel configurare, integrando i protocolli e le procedure aziendali esistenti e adottate in conformità ai requisiti di accreditamento della CDP secondo le normative nazionali e regionali vigenti, un sistema strutturato e organico idoneo a prevenire la commissione di illeciti penali per i quali la CDP potrebbe essere ritenuta responsabile.

Il Modello si propone quindi di dare adeguata informazione ai Dipendenti ed a tutti coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto 231, in merito alle attività che possono comportare il rischio di commissione dei reati ivi indicati.

A tale scopo, la CDP, attraverso il Modello, intende dotarsi del miglior strumento possibile per monitorare la formazione delle decisioni e la loro trasparenza, la previsione di controlli, preventivi e successivi, la gestione delle informazioni all'interno e all'esterno della Società.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	6 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



1 LA NORMATIVA

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

L'ambito di operatività del Decreto 231 è piuttosto ampio; la definizione di "ente" comprende, oltre alle società e alle associazioni, anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Non sono soggetti viceversa al Decreto 231, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto 231 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile, sostanzialmente, alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per una serie di reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che agiscono per loro conto.

L'ente non risponde, invece, se l'autore del Reato presupposto ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente si aggiunge – in via diretta ed autonoma¹ – a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il Reato 231.

La responsabilità dell'ente sussiste se viene accertato un *deficit* nella sua organizzazione che ha reso possibile la commissione del Reato 231 da parte della persona fisica (c.d. colpa di organizzazione), se cioè non ha implementato un apparato di regole, procedure e presidi precauzionali volti a minimizzare i rischi insiti nelle proprie Attività a rischio reato; in quest'ottica, il principale strumento a disposizione dell'ente per dimostrare l'assenza di profili di colpa di organizzazione - e non incorrere, quindi, nella responsabilità amministrativa delineata dal D.lgs. 231/2001 - è costituito dall'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione di un Reato presupposto, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenirne la realizzazione.

1.2 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231, può sorgere una responsabilità dell'ente per Reati presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestono **funzioni di rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione**, anche se di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

¹ In base all'art. 8 del D.lgs. n. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia".

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	7 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cc.dd. Apicali)²;
- b) da **persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra** (cc.dd. Sottoposti)³.

I concetti di *interesse* e *vantaggio*, contemplati nell'art. 5 del Decreto 231 quali criteri - tra loro alternativi - di imputazione oggettiva dell'illecito all'ente, hanno significati diversi.

L'*interesse* esprime la direzione finalistica della condotta della persona fisica ad arrecare un beneficio all'ente, da verificare secondo una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento). Tale direzione deve trovare riscontro nell'idoneità della condotta a produrre il beneficio per l'ente; non è, invece, richiesto che lo stesso venga effettivamente conseguito.

Il *vantaggio* è il risultato materiale del reato, verificabile *ex post*: assume quindi connotati oggettivi e rileva anche se conseguito dall'ente nonostante la persona fisica non agisse nel suo interesse.

I due requisiti dell'interesse e del vantaggio possono coesistere; è, tuttavia, sufficiente che ne ricorra solo uno per innescare la responsabilità dell'ente.

L'inclusione dei reati colposi (art. 25-*septies* del decreto 231 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e art. 25-*undecies* in materia ambientale) all'interno del catalogo dei Reati presupposto ha fatto dubitare della loro conciliabilità con i criteri dell'interesse o vantaggio dell'ente: i reati colposi, infatti, sono per definizione non voluti e, dunque, difficilmente immaginabili come realizzati per un qualche interesse o vantaggio.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 24 aprile 2014, n. 38343 (c.d. Thyssen), seguite dalla giurisprudenza successiva, hanno chiarito che nei reati colposi l'interesse va riferito alla condotta colposa e non all'evento che ne è derivato: così, sarà da ritenere commesso nell'interesse dell'ente un reato che ha tratto origine da una decisione di risparmiare sui costi necessari per prevenirlo (ad es., le lesioni di un lavoratore connesse ad un infortunio occorso a causa di un difetto di manutenzione delle scale serventi l'area adibita a ufficio, mai risolto per non sopportare i relativi costi di intervento).

1.3 L'EFFICACIA “ESIMENTE” DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231 disciplinano i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente.

Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del Reato 231 all'interno dell'organizzazione.

Se si tratta dei Soggetti Apicali, la responsabilità dell'ente è presunta; l'ente può tuttavia andare esente da responsabilità se dimostra che:

² A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il presidente, gli amministratori, i direttori generali, il direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

³ Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali. Devono ritenersi compresi in questa categoria anche i Medici in rapporto di libera professione che non abbiano mansioni di natura direttiva (es., primari).

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	8 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
3. le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

Se il Reato 231 è stato commesso dai Soggetti Sottoposti il meccanismo muta: l'accusa deve provare la responsabilità dell'ente, dimostrando che la commissione del Reato 231 è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che gravano sui Soggetti Apicali.

In sintesi: se autore del Reato 231 è un apicale, grava sull'ente l'onere di dimostrare l'assenza di una propria colpa di organizzazione, secondo i criteri indicati dall'art. 6 del Decreto 231; di contro, se autore del Reato 231 è un sottoposto, grava sull'accusa l'onere di dimostrare una colpa di organizzazione dell'ente.

In entrambi i casi, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, costituiscono il principale strumento a disposizione dell'ente per rappresentare l'assenza di *deficit* organizzativi al proprio interno e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto 231.

Il Decreto 231 non indica, tuttavia, analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni vincoli essenziali di contenuto.

In generale, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, deve:

- individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione a tali attività;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto 231 prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso in caso di mutamenti

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	9 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o, ancora, qualora emergano lacune da correggere.

Accanto a tali previsioni, Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali», abrogando le precedenti disposizioni introdotte dalla legge n. 179/2017 in materia di c.d. *whistleblowing* ha previsto all'art. 6, comma 2-bis del Decreto 231 che il Modello deve prevedere canali di segnalazione interna che consentano tanto ai Soggetti Apicali, quanto ai Soggetti Sottoposti, di presentare segnalazioni relative a violazioni o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'ente, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e violazioni del Modello.

I canali di segnalazione previsti dal Modello devono garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; inoltre, il Modello deve prevedere il divieto di porre in essere atti ritorsivi nei confronti del dipendente che effettua segnalazioni e un idoneo sistema disciplinare.

In conformità alla disciplina sopra esaminata, il presente Modello – e la Procedura Whistleblowing della Società, che al primo rinvia – prevede che (i) nei confronti di chi effettui una segnalazione ai sensi del presente Modello o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; (ii) gli atti ritorsivi da chiunque posti in essere nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione, ovvero le segnalazioni da chiunque fatte con dolo o colpa grave sono passibili di sanzioni disciplinari.

1.4 I REATI

Una responsabilità amministrativa dell'ente può trarre origine esclusivamente dalla commissione di uno dei reati tassativamente indicati per legge (i cc.dd. Reati presupposto): per la gran parte, essi sono contenuti nel D.lgs. 231/2001, agli artt. da 24 a 25-*duodevicies*; ulteriori indicazioni si rinvengono all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e in talune leggi speciali.

Al momento dell'approvazione del presente Modello, i Reati presupposto della responsabilità dell'ente possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: (A) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico; (B) delitti informatici e di trattamento illecito di dati; (C) delitti di criminalità organizzata; (D) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (E) delitti contro l'industria e il commercio; (F) reati in materia societaria; (G) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; (H) delitto di pratiche di mutilazione genitale femminile e reati contro la personalità individuale; (I) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato; (J) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (K) delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; (L) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	10 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



fraudolento di valori; (M) delitti in materia di violazione del diritto di autore; (N) delitti contro l'amministrazione della giustizia; (O) reati ambientali; (P) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); (Q) reati di razzismo e xenofobia; (R) reati di frode in competizioni sportive (S) reati tributari; (T) reati di contrabbando; (U) delitti contro il patrimonio culturale; (V) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (W) reati transnazionali; (X) inosservanza delle sanzioni interdittive.

Nello specifico, i Reati 231 riconducibili a ciascuna categoria sono i seguenti:

A. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25)

1. malversazione di erogazioni pubbliche;
2. indebita percezione di erogazioni pubbliche;
3. turbata libertà degli incanti;
4. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
5. frode nelle pubbliche forniture;
6. truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
7. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
8. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
9. indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
10. peculato offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
11. peculato mediante profitto dell'errore altrui offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
12. concussione;
13. corruzione per l'esercizio della funzione;
14. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
15. corruzione in atti giudiziari;
16. induzione indebita a dare o promettere utilità;
17. istigazione alla corruzione;
18. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
19. abuso d'ufficio offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
20. traffico di influenze illecite, come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.

B. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

1. falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
2. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
3. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
4. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
5. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	11 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



6. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
7. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
8. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
9. danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
10. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
11. frode informatica del certificatore di firma elettronica;
12. delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introdotti dal d.l. 21 settembre 2019, n. 105.

C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

1. associazione per delinquere;
2. associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina;
3. associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
4. scambio elettorale politico-mafioso;
5. sequestro di persona a scopo di estorsione;
6. associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
7. delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine.

D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

1. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
2. alterazione di monete;
3. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
4. falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
5. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
6. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
7. uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
8. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
9. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

E. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1)

1. turbata libertà dell'industria e del commercio;
2. illecita concorrenza con minaccia o violenza;
3. frodi contro le industrie nazionali;
4. frode nell'esercizio del commercio;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	12 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



5. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
6. vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
7. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
8. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

F. Reati societari (art. 25-ter)

1. false comunicazioni sociali;
2. false comunicazioni sociali delle società quotate;
3. falso in prospetto e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione⁴;
4. impedito controllo⁵;
5. formazione fittizia del capitale;
6. indebita restituzione dei conferimenti;
7. illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
8. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
9. operazioni in pregiudizio dei creditori;
10. omessa comunicazione del conflitto di interessi;
11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
12. illecita influenza sull'assemblea;
13. aggio;
14. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
15. corruzione tra privati;
16. istigazione alla corruzione tra privati;
17. false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nell'ambito di fusioni transfrontaliere, introdotto dal D.lgs. 19/2023.

G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

H. Reati contro la personalità individuale (artt. 25-quater.1 e 25-quinquies)

1. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
2. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
3. prostituzione minorile;
4. pornografia minorile;

⁴ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha inserito la fattispecie del falso in prospetto all'art. 173-bis del D.lgs. 58/1998 (TUF), abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c. L'art. 37, comma del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha invece inserito la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione all'art. 27 dello stesso decreto, abrogando contestualmente l'art. 2624 c.c. La conseguenza delle suddette abrogazioni è la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione dal novero dei c.d. reati presupposto e con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente (Cass. SS.UU. pen., 23 giugno 2011, n. 34476).

⁵ L'articolo 37, comma 35 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, comma 1 c.c., escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D.lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. *i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro.* 2. *Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi.* 3. *Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.* 4. *Si procede d'ufficio*".

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	13 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



5. detenzione o accesso a materiale pornografico;
6. pornografia virtuale;
7. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
8. tratta di persone;
9. acquisto e alienazione di schiavi;
10. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
11. adescamento di minorenni;

I. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25-sexies)

J. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

K. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

L. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)

1. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
2. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
3. frode informatica produttiva di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuali;
4. delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
5. trasferimento fraudolento di valori.

M. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies)

Delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

N. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

O. Reati ambientali (art. 25-undecies)

1. inquinamento ambientale;
2. disastro ambientale;
3. delitti colposi contro l'ambiente;
4. traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
5. circostanze aggravanti (delitti associativi in materia ambientale);

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	14 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



6. uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
7. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
8. illeciti scarichi di acque reflue;
9. attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
10. violazioni in materia di bonifica dei siti;
11. violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali;
12. traffico illecito di rifiuti;
13. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
14. violazioni in relazione al Sistema «SISTRI»⁶;
15. violazioni in tema di prevenzione e limitazioni delle emissioni atmosferiche;
16. violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette;
17. violazioni in tema di impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente;
18. inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

P. Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25–duodecies)

1. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
2. disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Q. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione razziale fondati sulla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

R. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

1. frode in competizioni sportive;
2. esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
3. esercizio di giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati.

S. Reati tributari (art. 25-quinquesdecies)

1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
3. dichiarazione infedele;
4. omessa dichiarazione;
5. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
6. occultamento o distruzione di documenti contabili;
7. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
8. indebita compensazione.

⁶ La fattispecie in esame non risulta applicabile – né da essa può sorgere una responsabilità dell'ente – in quanto il sistema SISTRI non è mai entrato in funzione (né, con esso, le sanzioni penali previste per la violazione delle regole di tenuta e compilazione dei certificati) e, con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, è stato sostituito dal RENTRI con efficacia a partire dal 15 giugno 2023.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	15 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



T. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Delitti e contravvenzioni in materia doganale previsti dagli artt. 282 ss. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

U. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

1. furto di beni culturali;
2. appropriazione indebita di beni culturali;
3. ricettazione di beni culturali;
4. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
5. violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
6. importazione illecita di beni culturali;
7. uscita o esportazione illecite di beni culturali;
8. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
9. contraffazione di opere d'arte.

V. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

W. Reati transnazionali

1. associazione per delinquere;
2. associazione di tipo mafioso;
3. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
4. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
5. disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
6. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
7. favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei cc.dd. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

X. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23)

1.5 LE SANZIONI

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da un Reato 231 sono previste le seguenti tipologie

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	16 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



di sanzioni:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

(i) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica abbia riparato le conseguenze derivanti dal Reato 231.

L'ammontare concreto della sanzione viene determinato dal giudice sulla base di un doppio criterio.

Infatti, diversamente dalle “classiche” pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, che possono oscillare tra un minimo e un massimo predeterminato dalla legge, nel Decreto 231 le sanzioni pecuniarie seguono un sistema di calcolo c.d. per quote: per ciascuno dei Reati individuati dagli illeciti amministrativi previsti dagli artt. da 24 a 25-*duodevicies*, infatti, la legge prevede un numero minimo e massimo di quote; ad ogni “quota” è poi associato un valore economico che oscilla, a sua volta, tra un importo minimo e massimo. Il numero delle quote selezionate rappresenta il grado di gravità della violazione, mentre il valore da attribuire a ciascuna di esse dipende dalle condizioni patrimoniali dell'ente.

In sostanza, il giudice:

- i. in prima battuta determina il numero di quote nell'intervallo compreso tra il minimo e il massimo previsto specificamente per ciascun illecito, fermo restando che, in generale, il numero di quote non può essere inferiore a 100 e superiore a 1.000. Come detto, poi, nella determinazione del numero delle quote il giudice tiene conto:
 - a) della gravità del fatto;
 - b) del grado della responsabilità dell'ente;
 - c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- ii. in seconda battuta, attribuisce a ogni singola quota un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00. Nel fissare l'importo della singola quota, il giudice valuta appunto le condizioni economico-patrimoniali dell'ente.

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno, dunque, oscillare tra un minimo di € 25.800, cioè il prodotto del numero minimo di quote per l'importo minimo alle stesse attribuibile, ed un massimo di € 1.549.000, pari al prodotto del numero massimo di quote per l'importo massimo alle stesse associabile.

(ii) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano ai soli illeciti che espressamente le contemplano purché (i) l'ente abbia tratto rilevante profitto dal Reato 231 o (ii) vi sia stata reiterazione di illeciti. Tali sanzioni mirano a prevenire la reiterazione dell'illecito e, quando applicate, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	17 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle misure interdittive è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni)⁷, ad esclusione di alcuni casi tassativi nei quali le misure possono assumere carattere definitivo.

L'ente non incorre in sanzioni interdittive, anche qualora astrattamente applicabili, se:

- a) l'autore del Reato 231 ha agito nel prevalente interesse proprio e l'ente ha tratto un vantaggio minino dal Reato 231;
- b) il danno cagionato è di minima entità

Più in generale, l'ente può andare esente dall'applicazione di tali sanzioni se prima dell'apertura del dibattimento pone in essere le condotte riparatorie indicate dall'art. 17 del Decreto.

Ai sensi del D.l. 2/2023, le sanzioni interdittive non possono mai essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato 231 mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (e il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi).

(iii) La confisca

Si tratta di una sanzione prevista come obbligatoria in caso di condanna dell'ente; consiste nell'ablazione del prezzo o del profitto del Reato 231 (cioè, rispettivamente, l'utilità promessa all'autore del reato perché lo realizzi e i guadagni, anche di natura non patrimoniale, conseguenti al compimento del Reato 231), ad esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato.

⁷ A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazza-corrotti), fanno eccezione la concussione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche nell'ipotesi aggravata ex art. 319-bis c.p.), la corruzione in atti giudiziari, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e l'istigazione alla corruzione dal lato attivo, per le quali è prevista la durata «non inferiore a quattro anni e non superiore a sette» e «non inferiore a due anni e non superiore a quattro», a seconda che il Reato sia commesso da un soggetto apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione. Tuttavia, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria stabilita dall'art. 13, co. 2 del Decreto (cioè non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) «se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	18 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Qualora non sia possibile procedere con la confisca diretta del prezzo o del profitto del Reato 231, ad esempio perché non è rinvenibile il beneficio economico che l'ente ha tratto immediatamente da questo, la misura può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato 231 (c.d. confisca per equivalente o di valore).

Il Decreto 231 prevede talune forme di confisca applicabili anche in assenza di sentenza di condanna.

La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6, comma 5: si prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal Reato 231 commesso da Soggetti Apicali anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile dell'illecito. In tal caso, la confisca svolge una funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla commissione del Reato presupposto.

L'art. 15, comma 4 del Decreto 231, prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel caso questa sia affidata a un commissario giudiziale.

Infine, l'art. 23, comma 3 del Decreto 231 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività per l'ipotesi in cui l'ente, cui sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, abbia violato gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni.

(iv) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta nel caso in cui nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata a spese della persona giuridica condannata, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato, vale a dire una sorta di casellario giudiziale per le persone giuridiche, contenente tutte le condanne divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto 231.

1.6 I DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà. È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai Reati 231 contemplati dal Decreto 231 commessi all'estero: si pensi all'ipotesi in cui un

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	19 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



dipendente di una società italiana sia deceduto all'estero a seguito di un infortunio sul lavoro, determinato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza. Tuttavia, affinché possa sorgere una responsabilità dell'ente per Reati 231 commessi all'estero, è necessario che:

- a) il Reato 231 sia commesso all'estero da un Soggetto Apicale o Sottoposto dell'ente;
- b) l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) ricorrano le condizioni per la procedibilità dei reati all'estero (ad es., determinati limiti di pena detentiva stabiliti in astratto per il reato; cittadinanza italiana dell'autore del reato o della persona offesa; ecc.) previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.⁸;
- d) non stia già procedendo nei confronti dell'ente lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) se il Reato presupposto è punibile a richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

La Relazione illustrativa al Decreto 231 sottolinea - come *ratio* di tale opzione normativa - la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in esame.

1.8 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il principio fondamentale dell'impianto sanzionatorio è che obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria sia solo l'ente, che risponde con il proprio patrimonio sociale, senza alcuna responsabilità patrimoniale diretta a carico dei soci. Il Decreto 231 delinea, tuttavia, un regime di responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

In caso di trasformazione dell'ente, rimane ferma la responsabilità per i Reati 231 commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei Reati 231 dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. In caso di scissione parziale resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i Reati 231 commessi anteriormente alla scissione; tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per Reati 231 anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato 231, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e se le sanzioni pecuniarie risultano dai libri contabili obbligatori o il cessionario ne era comunque a conoscenza.

1.9 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato 231 viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tal proposito, l'art. 36 del Decreto 231 prevede

⁸ Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	20 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Casa di Cura “CITTÀ DI PARMA” S.p.A.

che «la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende».

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato (o indagato, nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale) per il Reato 231 da cui dipende l'illecito amministrativo: se ricorre tale situazione, l'ente potrà comunque partecipare al procedimento nominando un rappresentante *ad hoc*.

In ogni caso, quando il legale rappresentante o il rappresentante *ad hoc* non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4 D.lgs. 231/2001).

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	21 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



2 IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

2.1 CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A. è una società di diritto italiano con sede legale a Parma, P.le Athos Maestri n.5.

La Società, fondata nel 1962, ha iniziato a svolgere la propria attività a partire dal 1966.

La CDP è una struttura sanitaria privata accreditata ed opera sia in regime privatistico che in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione di case di cura esercenti attività sanitaria, con tutte le attività accessorie e strumentali a tale scopo, compresa l'attività di aggiornamento permanente della classe medica, paramedica e del personale dipendente. È sede, inoltre, di Congressi specialistici di rilievo nazionale e organizza la formazione aziendale rivolta ai propri dipendenti.

Dal punto di vista strutturale, la CDP occupa un'area di mq. 6.800 circa, con una superficie coperta di mq. 17.000 circa; l'edificio principale è disposto su 6 piani fuori terra ed un piano interrato, dove sono ubicate le camere di degenza, i comparti operatori, il poliambulatorio interno, la diagnostica per immagini, il laboratorio analisi, il presidio di riabilitazione, ambulatori e studi medici vari, le medicherie, il bar-ristorante, la cucina, la lavanderia-guardaroba, magazzini vari, la cappella e la camera mortuaria; un edificio separato è destinato a palestra, sala convegni, magazzino e ufficio tecnico.

La CDP dispone di 200 letti autorizzati e, come detto, interamente accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, il cui utilizzo è regolato in base agli accordi regionali AIOP/Regione Emilia-Romagna vigenti.

Sono presenti 3 blocchi operatori, per un totale di 8 sale operatorie, oltre ad un ambulatorio chirurgico ubicato nel poliambulatorio interno. È presente anche un poliambulatorio esterno destinato alle sole visite specialistiche, situato a fianco della CDP in via G. Rossi n. 5, sviluppato su 3 piani fuori terra e dotato di autonoma segreteria.

L'assistenza sanitaria è affidata ad oltre 250 Dipendenti tra personale amministrativo, infermieri professionali, OS e ausiliari, che supportano i Medici e le équipes operanti presso la CDP, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

L'attività medico-sanitaria è svolta da oltre 150 Medici.

2.2 L'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ: ORGANI E SOGGETTI

Il modello di *governance* della Società si articola nei termini che seguono:

- (i) **Consiglio di Amministrazione, Presidente del C.d.A. e Consigliere Delegato**
Il Consiglio di Amministrazione, composto da 6 membri effettivi, è l'organo responsabile in via originaria della gestione aziendale, nonché della definizione degli obiettivi e piani di sviluppo annuale e pluriennale della Società.
Il Presidente del C.d.A. a cui è attribuita la rappresentanza legale della Società riveste il ruolo di Amministratore Delegato.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	22 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Il Consigliere Delegato, in base all'assetto di deleghe interno, ha la responsabilità esclusiva della sottoscrizione degli accordi annuali di fornitura con le AUSL, redatti dalle Direzioni Generali delle stesse, partecipando – congiuntamente con il Presidente del C.d.A., al Direttore Sanitario o al Direttore Generale – alle riunioni e interlocuzioni con le PP.AA. competenti.

Il Consigliere Delegato sovrintende inoltre all'ufficio formazione-qualità, alla gestione dei rapporti di natura economica con le AUSL, alla richiesta ed alla verifica delle autorizzazioni sanitarie, all'accreditamento ed ai rapporti economici con il personale medico in regime libero professionale.

(ii) Direzione Sanitaria e Direzione Sanitario

La direzione sanitaria verifica che tutti i Medici operanti presso la CDP siano in possesso dei requisiti formali per l'esercizio della professione e che le pratiche mediche eseguite siano corrispondenti alle normative in vigore.

In particolare, la direzione sanitaria sovrintende a tutti gli aspetti sanitari delle attività svolte presso la CDP, ivi inclusa la definizione – di concerto con il Consigliere Delegato – dei protocolli e delle procedure di accreditamento, i percorsi di accesso dei Pazienti alla struttura, le attività di laboratorio, la gestione dell'armadio farmaceutico e degli stupefacenti, il servizio anestesia, il servizio infermieristico, la gestione delle cartelle cliniche, la verifica delle polizze assicurative del personale medico in regime libero professionale, la gestione del sangue ed emoderivati, la sicurezza del luogo di cura e l'*incident reporting*.

(iii) Direzione Generale e Direttore Generale

La direzione Generale, diretta dal Direttore Generale, collabora con l'Amministratore Delegato e sovrintende a tutti i profili di natura amministrativa delle attività della CDP, tra cui la contabilità (di concerto con la direzione amministrativa), la gestione del personale, i servizi generali, il CED, l'ufficio ICT, i progetti di digitalizzazione, il servizio tecnico, la manutenzione, il servizio di bar ristorante, il servizio mensa, la gestione dei rifiuti e degli acquisti. Il Direttore Generale coordina con la direzione sanitaria l'organizzazione e la programmazione dei comparti operatori e dell'attività sanitaria in generale.

(iv) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, è responsabile della vigilanza sull'efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della Società. Nell'ambito delle proprie competenze, svolge compiti di controllo e verifica dell'attività degli organi deputati all'amministrazione e alla gestione della Società.

2.3 GLI STRUMENTI REGOLATIVI E DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A. ha adottato procedure, istruzioni operative e *policy* che regolamentano a livello di gruppo l'esercizio delle attività secondo i canoni di legalità, correttezza, professionalità, assenza di conflitti di interesse e diligenza.

I principali strumenti regolativi già in vigore e con i quali si coordina il presente Modello sono, in particolare:

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	23 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- **Il Codice Etico.** Tale documento esprime i principi etici e di comportamento che la CDP riconosce come coesenziali alla sua attività e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali (in particolare, la corretta gestione dei rapporti con i Pazienti, la gestione dei rapporti con la P.A. e con enti e associazioni esterne, la gestione dei rapporti con i Fornitori di beni e servizi impiegati nel *business* aziendale, la tutela del patrimonio aziendale, la prevenzione dei conflitti di interesse, la gestione delle risorse finanziarie, il contrasto a pratiche scorrette sul luogo di lavoro, la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza di Pazienti, Medici e Dipendenti).
- **Sistema di deleghe e procure.** I poteri per rappresentare o impegnare la Società sono formalizzati. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione della revisione o della modifica della struttura organizzativa.
- **Sistema di Procedure Interne.** La Società ha implementato negli anni strumenti interni di regolamentazione per garantire il costante rispetto dei più elevati standard di legalità e qualità nello svolgimento dell'attività lavorativa. Le procedure in questione, incluse nel presente Modello, presidiano già molteplici aree interessate dalla disciplina del Decreto 231. Il presente Modello richiama, in particolare la:
 - Procedura di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
 - Procedura per l'attivazione delle procedure di manutenzione;
 - Procedura di gestione delle non conformità e azioni correttive/preventive e di miglioramento;
 - Procedura di manutenzione impianti tecnologici/reparti degenza/ambulatori/servizi;
 - Procedura gestione rifiuti;
 - Istruzione operativa Gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
 - Procedura per l'acquisto delle attrezzature, delle apparecchiature, dei materiali, dispositivi e servizi;
 - Procedura emergenza tecnologica e ambientale;
 - Procedura di compilazione, conservazione e richiesta/rilascio copia della Cartella Clinica
 - Procedura audit interni della qualità;

Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività sanitaria ed, in generale, ai servizi erogati, alla *mission*, nonché agli impegni e programmi per una sempre migliore tutela del Paziente, la Società ha adottato una Carta dei Servizi, documento che viene portato all'attenzione del Paziente da parte dell'Ufficio Accettazione al momento del ricovero.

Infine, la CDP ha implementato la Procedura Whistleblowing per adeguare il complessivo assetto regolativo della Società alle specificità della normativa italiana con riferimento alla segnalazione di condotte illecite, strumento che stabilisce i contenuti e destinatari delle segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023, i meccanismi di verifica e riscontro delle stesse e le misure di tutela per il segnalante e il segnalato.

2.4 CONTROLLI ESTERNI

La Società ha nominato una primaria Società di Revisione esterna per la revisione legale dei conti. La CDP si avvale inoltre di un consulente esterno per le attività legate alla

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	24 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



predisposizione del progetto di bilancio e della dichiarazione dei redditi, nonché degli adempimenti e dell'aggiornamento in materia ambientale.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

3.1 PREMESSA

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231, oltre a permettere alla Società di dimostrare l'assenza di una colpa d'organizzazione e non incorrere quindi in sanzioni, è *in primis* espressione di un atto di responsabilità sociale dell'ente, che attraverso di esso intende cogliere un'opportunità di promozione della legalità quale valore irrinunciabile del proprio operare.

Il presente Modello intende:

- valorizzare la cultura di *compliance* già presente presso la Società;
- definire in modo chiaro le regole operative aziendali, con particolare riguardo a quelle relative alle Attività a rischio reato;
- rendere più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

3.2 SCOPO E CARATTERI DEL MODELLO

La Società, con l'obiettivo di assicurare adeguate condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, nella convinzione che il rispetto di tali valori rappresenti una premessa indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali di eccellenza, ha ritenuto di adottare il presente Modello in conformità al Decreto 231.

Ciò nella convinzione che il Modello stesso - che peraltro riassume ed integra l'insieme di regole e procedure interne già esistenti e positivamente verificate nell'ambito delle procedure di accreditamento - rappresenti un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nella CDP, affinché si attengano, nello svolgimento delle loro attività, a comportamenti il più possibile corretti, coerenti e trasparenti, tali da prevenire il rischio del compimento dei reati previsti nel Decreto 231.

In particolare, con l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la CDP si propone di perseguire le seguenti finalità (che trovano più sintetica declinazione nel Codice Etico):

- determinare, in tutti coloro che svolgono per conto della CDP attività nel cui ambito sussiste un rischio di commissione dei Reati presupposto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni previste, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito, oltre che contrarie alle disposizioni di legge, sono fortemente condannate dalla CDP, in quanto le stesse, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie ai fondamentali principi etici ai quali la CDP intende attenersi

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	25 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



nell'esercizio della propria attività;

- consentire alla CDP, attraverso il monitoraggio delle aree di attività maggiormente a rischio, di intervenire tempestivamente ai fini di prevenire o contrastare la commissione dei Reati 231, sanzionando i comportamenti contrari al Modello adottato;
- tutelare l'immagine e la reputazione della Società verso i Pazienti e tutti gli altri stakeholders.

Il Modello, quindi, introduce e garantisce:

- un'attività di sensibilizzazione e di formazione ai fini della diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali in vigore nella Società;
- il costante aggiornamento della mappatura delle Attività a rischio reato ai sensi del Decreto 231 e delle unità organizzative maggiormente a rischio;
- l'istituzione di uno specifico Organismo di Vigilanza con l'attribuzione allo stesso dei compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello, con relativo aggiornamento periodico in caso di necessità;
- la previsione di programmi di formazione interna, obbligatori per tutti i livelli aziendali in posizione subordinata, nonché di informazione e diffusione ai terzi dei contenuti del Decreto 231, delle regole comportamentali e delle procedure adottate dalla CDP;
- l'introduzione di un sistema sanzionatorio, da applicare in caso di violazione delle linee di condotta indicate ai fini della prevenzione dei Reati 231 e delle procedure interne previste dal Modello stesso.

3.3 FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il processo di definizione del Modello di CDP ha tenuto conto delle attività già poste in essere a livello aziendale in tema di sicurezza, formazione, qualità e accreditamento.

Contestualmente alla prima adozione del presente Modello la CDP ha inoltre predisposto ed adottato un Codice Etico che recepisce i principi fondamentali a cui tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società sono tenuti a conformarsi.

La struttura attuale del Modello della CDP è il prodotto di una serie di attività che si sono sviluppate nei termini che seguono:

1) *Analisi preliminare del contesto aziendale*

Tale fase è consistita nel preventivo esame della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (i.e. organigrammi, strumenti regolativi interni, ecc.) con l'obiettivo di inquadrare correttamente il modello di *business* della Società, le relative responsabilità funzionali, nonché i processi, le Attività a rischio reato e i relativi responsabili.

Sono state altresì considerate le indicazioni contenute nelle Linee guida dell'AIOP per l'adozione del Modello, così come aggiornate ed integrate in data 9 settembre 2014. In particolare, sono state valutate e richiamate espressamente, per quanto di competenza,

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	26 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



tutte le procedure interne della Società previste in tema di accreditamento della struttura con il Servizio Sanitario Nazionale, secondo le normative nazionali e regionali vigenti.

Un componente essenziale per la costruzione e l'efficacia del Modello è infatti rappresentato dai presidi organizzativi già presenti nella gestione dell'attività aziendale, tra cui, a solo titolo di esempio, lo Statuto Sociale, l'Organigramma aziendale, la Carta dei Servizi e il Documento di Valutazione dei Rischi.

2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio Reato"

Così individuate le aree di Attività a rischio reato e i processi "strumentali" nell'ambito dei quali non appare meramente teorico un rischio di commissione dei Reati presupposto, si è proceduto ad una più attenta valutazione delle peculiarità degli stessi.

Sono state, quindi, effettuate interviste ai *risk owner*, precedentemente individuati per processo e attività sensibile, con lo scopo di analizzare i meccanismi di gestione e gli strumenti di controllo posti a presidio degli stessi, nonché per verificare l'eventuale pregresso coinvolgimento della Società o di suoi esponenti in indagini o procedimenti penali relativi a taluno dei Reati presupposto del Decreto 231: le informazioni così raccolte sono state formalizzate in un apposito verbale, contenente la descrizione delle eventuali criticità individuate sui controlli dei singoli processi esaminati.

La valutazione del sistema di controllo è stata condotta, prendendo come riferimento i seguenti parametri:

- esistenza di documentazione organizzativa formalizzata;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

L'attività di *Risk Assessment* ha consentito di rilevare che né la Società né suoi esponenti aziendali sono mai stati coinvolti in indagini o procedimenti penali per taluno dei Reati presupposto previsti dal Decreto 231.

Considerando, poi, le peculiari caratteristiche del *business* esercitato da CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A., è stato possibile identificare alcune aree caratterizzate da un potenziale rischio-reato non meramente teorico per la Società.

In particolare, sono risultate meritevoli di attenzione le seguenti fattispecie di Reato 231, in quanto vicine alla realtà del *business* nel quale opera la Società:

- taluni reati contro la pubblica amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231;
- un delitto informatico richiamato dall'art. 24-*bis* del Decreto 231;
- taluni reati societari, compreso il reato di "corruzione tra privati" e "falso in bilancio", richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto 231;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto 231;
- i delitti di ricettazione, riciclaggio e di autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto 231;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	27 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- il reato contro l'amministrazione della giustizia richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto 231;
- taluni reati ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto 231;
- i reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dall'art. 25-*duodecies* del Decreto 231;
- taluni reati tributari, richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231.

Dopo un'attenta valutazione preliminare supportata dal ciclo di interviste effettuate e dalla verifica documentale condotta, e tenendo in considerazione tanto la realtà operativa della Società quanto la fisionomia dei singoli reati in questione (con particolare riferimento all'elemento psicologico e alla necessità che sia ravvisabile poi un interesse o vantaggio dell'ente alla rispettiva commissione), è apparso, invece, remoto il rischio di verifica dei Reati presupposto richiamati dagli articoli: 24 e 25, con specifico riguardo ai delitti di peculato e abuso d'ufficio introdotti dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, e ai delitti di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, introdotti dal D.lg. 105/2023, 24-*ter* (criminalità organizzata), 25-*bis* (falsità in strumenti e segni di riconoscimento), 25-*bis.1* (delitti contro l'economia pubblica), 25-*quater* (terrorismo), 25-*quater.1* e 25-*quinquies* (reati contro la persona e la personalità individuale), 25-*sexies* (reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato), 25-*octies*, con specifico riguardo al reato di reimpiego, 25-*octies.1* (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), 25-*novies* (reati in materia di tutela del diritto d'autore) 25-*terdecies* (reati di razzismo e xenofobia), 25-*quaterdecies* (reati di frode in competizioni sportive), 25-*sexiesdecies* (reati di contrabbando), 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* (reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio e devastazione di beni culturali e paesaggistici), nonché dei reati transnazionali.

Rispetto a essi si ritiene che lo scrupoloso rispetto degli strumenti regolativi già in vigore presso la Società e, *in primis*, del Codice Etico, costituisca un presidio adeguato a fini di prevenzione.

È utile una precisazione in relazione al reato di associazione a delinquere: non si è ritenuto di trattarlo come un potenziale estensore di responsabilità anche verso fattispecie di reato non autonomamente rilevanti quali Reati presupposto. In breve, pur non potendo escludere il rischio di associazioni criminose che perseguano delitti non ritenuti autonomamente rilevanti nell'economia del Decreto o, comunque, ritenuti non significativi a seguito dell'attività di *risk assessment*, si è ritenuto di privilegiare i principi di rischio accettabile e *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno, e, così, non estendere ulteriormente il perimetro delle attività meritevoli di attenzione.

Analogamente, per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, l'analisi è stata condotta privilegiando l'ipotesi di una loro correlazione con proventi di reati già considerati meritevoli di attenzione. In relazione all'ipotesi di attività di *laundering* connesse a proventi di altri reati, anche non richiamati dal Decreto 231, si è ritenuto presidio sufficiente l'adozione di cautele volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria riconducibili alla Società.

Per le aree di Attività a rischio reato ed i relativi processi strumentali identificati, sono state individuate le possibili modalità di realizzazione dei Reati presupposto, le funzioni ed i soggetti (Dipendenti e non) normalmente coinvolti.

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sull'assegnazione di uno *scoring* correlato al grado di possibilità che l'evento si realizzi e

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	28 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



alla gravità delle possibili conseguenze.

Il giudizio sintetico ottenuto è stato qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto; ARANCIONE – rischio medio; GIALLO – rischio basso; VERDE – rischio molto basso.

Nessuna area è risultata caratterizzata da un rischio alto: appare significativo sul punto il fatto che la Società non sia mai stata neppure coinvolta in indagini per illeciti amministrativi da reato dalla sua costituzione ad oggi.

FATTISPECIE D.LGS. 231/2001	REATI IN CONSIDERAZIONE	RUBRICA DEI REATI
24	artt. 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> , 640, co. 2 n. 1, 640- <i>bis</i> c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche; Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
24- <i>bis</i>	art. 615- <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico
25	artt. 318, 319, 319- <i>bis</i> , 319- <i>ter</i> , 319- <i>quater</i> , 321 e 322 c.p.	Corruzione (e Istigazione alla corruzione) per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche aggravata); Corruzione in atti giudiziari; Induzione indebita a dare o promettere utilità.
25- <i>ter</i>	artt. 2621, 2621- <i>bis</i> , 2627, 2629, 2635 e 2635- <i>bis</i> c.c.	False comunicazioni sociali; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Operazioni in pregiudizio dei creditori; Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati.
25- <i>septies</i>	artt. 589 e 590, co. 3 c.p.	Omicidio colposo; Lesioni colpose gravi e gravissime
25- <i>octies</i>	artt. 648, 648- <i>bis</i> , 648- <i>ter</i> .1 c.p.	Ricettazione; Riciclaggio; Autoriciclaggio.
25- <i>decies</i>	art. 377- <i>bis</i> c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
25- <i>undecies</i>	artt. 256 e 258, comma 4 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
25- <i>duodecies</i>	art. 22, co. 12- <i>bis</i> , lett. a) D.lgs. 286/1998.	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
25- <i>quinquiesdecies</i>	artt. 2, 3 e 10 D.lgs. 74/2000.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	29 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



		Occultamento o distruzione di documenti contabili.
--	--	--

molto basso	basso	medio	alto
-------------	-------	-------	------

3) Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, la Società ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello organizzativo che intende attuare, tenendo presenti le procedure già in vigore.

A questo scopo, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il sistema di controllo esistente ("as is") e un Modello astratto di riferimento, valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al Decreto 231 ("to be"). Per tale via, è stato possibile individuare talune aree di miglioramento del sistema di controllo interno già in essere e, sulla scorta di esso, predisporre i presidi di prevenzione dei rischi individuati rispetto alle Attività a rischio reato.

3.4 ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO

CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A. è sensibile all'esigenza di assicurare il massimo grado di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nello svolgimento delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri Pazienti, delle PP.AA. e del lavoro dei propri Dipendenti, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, Medici e Dipendenti.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa, la Società - proprio nella prospettiva di effettuare ogni sforzo teso al perseguimento dei valori nei quali crede - ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio Modello e istituire un Organismo di Vigilanza. Tale iniziativa è assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati presupposto previsti dal Decreto 231.

Una volta adottato, il Modello diviene, quindi, regolamento della Società, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (ad es., consulenti e collaboratori esterni). L'Organo Dirigente della Società ha il compito di curare che l'attività aziendale sia condotta in conformità alle prescrizioni del presente Modello.

3.5 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il presente Modello, costruito tenendo conto delle *policy* in materia di *compliance* aziendale già in vigore presso la Società, è costituito da:

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	30 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- una “Parte Generale”, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell’Organismo di Vigilanza.
- una “Parte Speciale”, focalizzata sulle aree di attività a rischio reato ed i processi strumentali ritenuti “sensibili”, con un’indicazione dei principi generali e dei protocolli di comportamento da seguire per la prevenzione dei Reati presupposto nel compimento delle Attività a rischio reato.

3.6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La Società provvederà ad aggiornare il presente Modello qualora si verificano:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o comunque la non perfetta tenuta ai fini della prevenzione degli illeciti previsti dal Decreto 231;
- significative modificazioni dell’assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche del quadro normativo di riferimento;
- valutazioni di inadeguatezza all’esito dei controlli eseguiti;

L’Organismo di Vigilanza (come definito *infra*) è chiamato direttamente alla cura del costante aggiornamento del Modello: a tal fine, formula osservazioni e proposte di intervento al Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza ha, comunque, il dovere di segnalare nelle proprie relazioni i fatti, le circostanze o le carenze organizzative riscontrate nell’attività di vigilanza, che evidenzino la necessità o l’opportunità di modificare o integrare il Modello.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	31 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



4 ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE “RISCHIO-REATO”

In considerazione delle peculiarità dell'operatività di CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A. sono state individuate le seguenti Attività a rischio reato:

- gestione dei rapporti con la P.A.
- individuazione, verifica, controllo e fatturazione dei DRG;
- erogazioni liberali e omaggi;
- selezione, assunzione, gestione e valutazione dei Dipendenti;
- gestione dei rapporti con i Medici;
- gestione dei rapporti con i Fornitori;
- gestione delle attività finalizzate alla redazione del bilancio;
- gestione della contabilità interna e presentazione della dichiarazione dei redditi;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione tributaria e gli Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- predisposizione, gestione e implementazione di accessi account e profili;
- predisposizione e gestione della rete informatica;
- gestione dei sistemi hardware e software;
- utilizzo da parte del Personale della Società della mail aziendale, del computer portatile e del telefono cellulare dati in dotazione;
- gestione dei pagamenti;
- gestione degli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione dei rifiuti (ordinari, pericolosi non sanitari e pericolosi sanitari);
- accreditamento dei fornitori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare l'aggiornamento delle Attività a rischio reati, segnalando l'opportunità di includerne di ulteriori.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	32 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



5 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello individua, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, i seguenti canoni generali:

Principio di formalizzazione e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo deve rispettare i principi di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, in base al quale le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto, qualora previsto dalla legge; f) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

A tal fine, la Società garantisce l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili, dimissioni, licenziamento, ecc.) e i limiti dei poteri (anche di spesa) ad esse associati.

Tracciabilità

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, tramite appositi supporti documentali.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di Reato presupposto – in particolare, i reati tributari, il riciclaggio e l'autoriciclaggio - particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), riferiti sia alle operazioni ordinarie (ad es., incassi e pagamenti) che straordinarie o afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.).

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	33 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Casa di Cura
“CITTÀ DI PARMA”
S.p.A.

Per i processi che comportano la gestione e la movimentazione di risorse finanziarie, la Società si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	34 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



6 ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI

Come prevede il Decreto 231, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento, è assegnato ad un apposito Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In particolare, tale Organismo può:

- richiedere informazioni da e verso ogni livello a ambito operativo della Società;
- usufruire delle risorse finanziarie dedicate all'espletamento delle sue funzioni, così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- segnalare eventuali violazioni del Modello e proporre procedimenti disciplinari e/o sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al vertice della Società e agisce con piena autonomia ed indipendenza.

CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A., stante la propria struttura operativa e l'affidamento ad una primaria società di revisione della revisione legale dei conti, ha ritenuto di configurare un Organismo di Vigilanza collegiale, affidando al Collegio Sindacale la relativa funzione ai sensi dell'art. 6, co. 4-*bis* del Decreto 231.

In ogni caso, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- professionalità, intesa come possesso di adeguate competenze specialistiche;
- onorabilità, intesa come assenza delle cause di ineleggibilità previste per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- autonomia e indipendenza, intese come possesso di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, assenza di vincoli di parentela, entro il 4° grado, con gli amministratori e/o i dipendenti della CDP, assenza di legami con la stessa derivanti da interessi economici rilevanti o di altra natura che possano generare conflitti o condizionare i loro doveri di controllo.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza deve, al momento dell'accettazione dell'incarico, rilasciare formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza attraverso:

- il rispetto dei criteri di nomina sopra illustrati;
- l'attribuzione dei poteri che di seguito verranno elencati;
- l'approvazione annuale del relativo *budget* di spesa, comprensivo dei compensi spettanti ai membri dell'O.d.V.;
- la dotazione di strumenti idonei per poter svolgere l'attività.

L'O.d.V.:

- riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, e per

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	35 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



garantire lo svolgimento con continuità delle attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di personale interno.

L'Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovare l'incarico, sempre mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del suo Presidente mediante posta elettronica o altro strumento idoneo; la convocazione deve indicare l'ordine del giorno o comunque i temi su cui l'O.d.V è chiamato a pronunciarsi nel corso della riunione.

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio delle dinamiche aziendali, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di responsabili o Dipendenti delle diverse aree aziendali.

I membri dell'O.d.V decadono in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità onorabilità, professionalità ed indipendenza; essi devono comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti. Qualora i componenti dell'O.d.V incorrano in una situazione di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

L'O.d.V. si intende decaduto se viene a mancare la maggioranza dei suoi membri; in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare, senza indugio, i nuovi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare ciascun componente ovvero l'intero O.d.V, qualora si verifichi una giusta causa di revoca

A tale proposito, costituisce giusta causa:

- un grave inadempimento dei doveri, così come definiti nel paragrafo 6.2 del presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei Reati presupposto, dalla quale risulti *“l'omessa o insufficiente vigilanza”* da parte dell'O.d.V.;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico di un componente dell'O.d.V per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi suscettibile di attivare un contenzioso in giudizio con la Società.

In caso di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto 231, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà provvedere alla sospensione o alla revoca dell'O.d.V. se ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Se il componente dell'O.d.V. risultasse impossibilitato, per malattia o per altra causa, a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi potrà essere, a seconda della natura dell'impedimento, sospeso o revocato e, comunque, sostituito.

Nel caso di dimissioni, sospensione, revoca o decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto in

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	36 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



modo tempestivo.

6.2 FUNZIONI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, dei Medici, degli amministratori e dei collaboratori e consulenti esterni, nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati 231;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della struttura societaria o normative;
- d. sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Sotto il profilo operativo, l'O.d.V deve:

- a) verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti funzioni interne;
- b) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività a rischio reato e dei processi strumentali;
- c) effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività a rischio reato o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;
- d) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria ai fini del suo funzionamento, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti opportuni;
- e) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a sua disposizione, costituenti l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
- f) verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente;
- g) verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
- h) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- i) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) emanare disposizioni intese a regolare la propria attività;
- b) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'O.d.V al Decreto 231;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	37 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello;
- d) disporre che ciascun Dipendente fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie richieste per individuare gli aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

6.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza opera secondo due linee di *reporting*:

- su base continuativa, direttamente con il Consiglio di Amministrazione;
- annualmente, attraverso una relazione scritta sulle attività svolte, che trasmette al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e può autonomamente chiedere di interloquire con questo per condividere le proprie osservazioni al di fuori dei canali di *reporting* sopra indicati.

La relazione annuale informativa ha ad oggetto:

1. l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza nel periodo di riferimento;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
3. gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

6.4 DELIBERAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

Per la validità delle sedute dell'O.d.V è richiesta la maggioranza dei membri in carica, anche a mezzo videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione del personale della Società, purché non coinvolto nelle attività verificate e dotato di specifiche competenze, ovvero di consulenti esterni.

I settori di attività da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- il livello di rischio in relazione agli esiti della mappatura delle Attività a rischio reato;
- la valutazione dei controlli operativi esistenti;
- le risultanze di verifiche precedenti.

Controlli straordinari vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in un processo, ovvero nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o, comunque, ogni qualvolta l'O.d.V ritenga opportuni controlli *ad hoc*.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	38 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Casa di Cura
“CITTÀ DI PARMA”
S.p.A.

dell'O.d.V, si richiede la collaborazione dei Dipendenti.

La Società ritiene fondamentali i risultati di queste verifiche per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire la sua effettiva attuazione, i riscontri delle verifiche attinenti all'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il sistema disciplinare descritto nel presente Modello.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	39 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



7 WHISTLEBLOWING E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 FLUSSI INFORMATIVI

Devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, dal Personale di volta in volta interessato:

- a) le modifiche al sistema di deleghe e procure interno e all'assetto organizzativo della Società;
- b) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per taluno dei Reati presupposto;
- c) le informazioni relative al coinvolgimento di taluno dei Destinatari in procedimenti relativi ai Reati presupposto;
- d) gli atti, fatti, eventi o omissioni dai quali si evincano profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- e) le notizie circa eventuali procedimenti disciplinari scaturenti da contestazioni anche solo potenzialmente rilevanti ai fini del Modello;
- f) le informazioni relative a richieste, ordini di esibizione documentale e ispezioni condotte presso la Società;
- g) le segnalazioni di condotte illecite di taluno dei Destinatari di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni o compiti esercitati per la Società, anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi D.lgs. 231/2001, in conformità con la Procedura Whistleblowing.

7.2 WHISTLEBLOWING

Con l'espressione *whistleblowing* si indica, in termini generali, il dipendente di un ente privato o di un'amministrazione pubblica che segnala violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'ente/amministrazione di appartenenza, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e violazioni del Modello 231.

Il legislatore italiano è intervenuto più volte a disciplinare il *whistleblowing*, da ultimo con il D.lgs. 24/2023 che ha raccolto in un unico testo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato, che precedentemente non trovava una sistemazione organica e uniforme.

A tutela dell'integrità della Società, tutti i Destinatari del Modello devono segnalare in modo circostanziato all'O.d.V. – organo interno alla Società, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.lgs. 24/2023 – le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e le ulteriori violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, in conformità al D.lgs. 24/2023 e alla Procedura Whistleblowing.

Possono quindi essere segnalati, a titolo esemplificativo, violazioni del Modello 231 o del Codice Etico e illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	40 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Tale obbligo normativo è finalizzato a favorire l'emersione di situazioni potenzialmente dannose per la banca in termini di rischio economico, normativo e reputazionale. Il sistema interno di segnalazione, di seguito descritto, è stato strutturato in modo da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.

Modalità di segnalazione

Il segnalante può inviare, a sua discrezione, la segnalazione:

- tramite il software On.Whistleblowing (“**Software**”). Il Software – accessibile dal sito internet di CDP – è strutturato in maniera tale da guidare il segnalante in ogni fase della segnalazione e consente al segnalante di inoltrare la segnalazione tanto in forma nominativa che anonima. In particolare, cliccando sul banner presente sul sito della Società, il segnalante verrà reindirizzato al dominio clinicacittadiparma.onwhistleblowing.com, ove l'utente sarà guidato nella procedura di segnalazione;
- chiedendo, in ottemperanza all'art. 4, co. 3 del D.lgs. 24/2023, un incontro con l'Organismo di Vigilanza. A questo fine, la persona segnalante deve mandare una mail con la richiesta di incontro all'indirizzo organismodivigilanza@clinicacdp.it, senza indicare nella mail il contenuto della segnalazione, e l'incontro deve essere fissato entro un termine ragionevole.

Cautele adottate nei confronti del segnalante e del segnalato

La Società garantisce la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della CDP o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. A tal fine l'O.d.V. è l'end point di tutti i canali di segnalazione interna, che garantiscono la riservatezza delle persone e delle informazioni veicolate. I membri dell'O.d.V. agiscono in modo da tutelare l'identità del segnalante e assicurare la riservatezza della comunicazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge. Maggiori informazioni sui diritti e le tutele previste per il segnalante, il collaboratore e il segnalato possono essere reperite nella Procedura Whistleblowing.

In ogni caso, la Società adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver inoltrato la segnalazione.

È fatto divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Si sottolinea che la normativa in materia di *whistleblowing* prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le suddette segnalazioni possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	41 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Gestione delle segnalazioni

L'O.d.V. della Società ha il compito di:

- fornire l'avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante.
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di elementi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel presente Modello o delle regole di condotta enunciate nel Codice Etico, nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal Decreto 231.

L'O.d.V non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni che appaiano di tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'O.d.V deve fornire le motivazioni che conducono alla sua archiviazione secondo le modalità indicate nella Procedura Whistleblowing.

In sede di indagine, l'O.d.V può ascoltare, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Se accerta la commissione di violazioni, l'Organismo di Vigilanza predispone una propria relazione conclusiva che condivide con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali azioni d'intervento (c.d. *action plan*) e iniziative a tutela della Società e con l'Ufficio Gestione Risorse Umane e la Direzione Generale, a seconda dei casi, che provvederà, ove ne sussistano i presupposti, a instaurare un procedimento disciplinare o a contestare una violazione contrattuale.

Anche nel caso in cui accerti la violazione delle misure di tutela del segnalante ovvero l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'O.d.V provvede ad informare l'Ufficio Gestione Risorse Umane e la Direzione Generale, a seconda dei casi, affinché adottino provvedimenti disciplinari nei confronti di chi ha commesso tali violazioni, sempre nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari e sotto la vigilanza dell'O.d.V.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'Organismo di Vigilanza o dalle funzioni tempo per tempo interessate avverrà nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (in particolare, del Regolamento UE 2016/679 – *General Data Protection Regulation* – GDPR).

7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* inviato all'O.d.V è conservato in un apposito *data base* informatico per un periodo di dieci anni. L'accesso a tale documentazione è consentito al solo Organismo di Vigilanza.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	42 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se, fra l'altro, prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il sistema disciplinare della Società si rivolge, oltre che ai Dipendenti, agli amministratori e sindaci, anche ai Medici e agli altri soggetti terzi (ad es., i Fornitori, i collaboratori esterni a vario titolo) legati da rapporti contrattuali con la Società, mediante l'inserimento nei relativi contratti di apposite previsioni che disciplinino la reazione a comportamenti che costituiscono violazione del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un Reato presupposto o dalla punibilità dello stesso.

8.2 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze.

I fattori rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione sono:

- l'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto 231;
- livello di responsabilità gerarchica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri Dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

8.3 SANZIONI PER I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

Il presente Modello organizzativo costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, espressione del potere del Datore di Lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.

I soggetti cui il presente regolamento è diretto sono obbligati, pertanto, ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute e ad uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta, alla legge, nonché ai principi espressi dal Codice Etico. Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento di tali obblighi sarà sanzionato disciplinarmente nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 nonché del CCNL applicato.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	43 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



In particolare:

1. incorrerà nel provvedimento del **RICHIAMO VERBALE** il Dipendente che:
 - ponga in essere lievi inosservanze delle norme di comportamento del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure;
 - tolleri lievi inosservanze o irregolarità non gravi commesse da propri sottoposti o da altro personale dipendente di cui abbia avuto diretta conoscenza.
2. incorrerà nel provvedimento del **RICHIAMO SCRITTO** il Dipendente che:
 - non osservi per colpa le norme di comportamento del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure;
 - tolleri inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altro personale, di cui abbia avuto diretta conoscenza;
 - non adempia a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificato motivo;
 - reiteri comportamenti rappresentanti "lieve inosservanza".
3. della **MULTA** il Dipendente che violi colposamente una procedura relativa alle aree/attività a rischio di commissione di un Reato 231, tale da compromettere l'efficacia del Modello a prevenire gli specifici Reati presupposto;
4. incorrerà nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** il Dipendente che
 - non osservi ripetutamente e/o gravemente le norme di comportamento del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure;
 - ometta di segnalare o tolleri inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altro personale, di cui abbia avuto diretta conoscenza;
 - sia ripetutamente inadempiente a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificato motivo;
 - violi le procedure poste a tutela della riservatezza degli autori di segnalazioni di Reati 231 o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.
5. incorrerà nel provvedimento di **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO** il Dipendente che ponga in essere una notevole violazione, dolosa o con colpa grave, delle norme di comportamento previste dal Codice Etico, dal Modello e dalle relative procedure, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più fatti illeciti, nonché il Dipendente che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
6. incorrerà nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il Dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle Attività a rischio reato, un comportamento palesemente in violazione del presente Modello e costituente Reato presupposto, tale da determinare l'applicazione a carico della Società di taluna delle misure cautelari previste dal Decreto 231.

8.4 SANZIONI PER I DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

In caso di segnalazione di violazione, commessa da dirigenti, del Modello e delle relative procedure, ovvero di un ravvisato comportamento nello svolgimento di attività sensibili non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, l'O.d.V deve verificare la fondatezza della segnalazione.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	44 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Nei confronti dei dirigenti l'accertamento della violazione può dar luogo all'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti più idonei, nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto e aziendali che regolano la materia, in relazione alla gravità della violazione e dell'eventuale reiterazione, nonché in considerazione del particolare rapporto fiduciario che caratterizza il rapporto tra l'azienda e il dirigente stesso.

In caso di effettivo accertamento della violazione, ai dirigenti verranno applicate le seguenti sanzioni

1. **DIFFIDA**, in caso di:
 - inosservanza non grave di quanto stabilito dal Codice Etico, dal Modello e dalle relative procedure;
 - omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non gravi commesse dal altri dipendenti.
2. **LICENZIAMENTO** ex art. 2118 codice civile, in caso di:
 - grave inosservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, dal Modello e dalle relative procedure;
 - omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse dal altri dipendenti;
 - violazione del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal Decreto 231, di una gravità tale da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la Società stessa, intendendosi per tali un inadempimento notevole degli obblighi cui il dirigente è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.
3. **LICENZIAMENTO** per giusta causa, in caso di adozione di un comportamento in palese grave violazione delle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione, a carico della Società, delle sanzioni previste dal Decreto 231, comportamento tale da far venir meno la fiducia sulla quale si basa il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

In attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, la Società può disporre l'allontanamento temporaneo del dirigente dal servizio per il tempo strettamente necessario a svolgere tutti gli accertamenti richiesti.

Restano ovviamente confermati, anche nelle situazioni di cui sopra, i poteri disciplinari conferiti agli Organi Sociali per i procedimenti disciplinari ordinari.

8.5 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI

In caso di commissione di Reati 231, anche solo contestati dall'Autorità Giudiziaria, o di violazioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure da parte degli Amministratori, dei componenti il Collegio Sindacale o del personale della società di revisione operante presso la Società, l'O.d.V. informerà tempestivamente l'intero consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, a seconda dei casi, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative, in conformità alle normative societaria vigente.

In caso di inerzia, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere l'intervento dell'assemblea dei soci, procedendo a formale convocazione delle stessa

8.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEDICI, FORNITORI, DEI CONSULENTI E DELLE ALTRE PARTI CONTRATTUALI

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	45 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



I contratti di incarico libero professionale sottoscritti tra la CDP e i Medici devono prevedere l'assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi in merito all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società.

L'osservanza, da parte del Medico libero professionista dei principi e delle relative procedure ivi contenuti, nello svolgimento del proprio incarico, rappresenta una delle condizioni indispensabili ai fini della sussistenza del rapporto fiduciario sottostante il contratto d'opera intellettuale.

Una grave negligenza nel rispetto e nell'applicazione delle norme contenute nel Codice Etico, nel Modello e nelle relative procedure, ovvero la commissione di infrazioni attinenti a Attività a rischio reato, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

La violazione del Modello da parte dei Fornitori, collaboratori e dei consulenti esterni della Società può determinare la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1460 codice civile, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la CDP di richiedere il risarcimento degli eventuali danni connessi e conseguenti alle suddette violazioni.

Conseguentemente tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedere, laddove ragionevolmente possibile, specifiche clausole contrattuali all'interno dei contratti di fornitura e di collaborazione e/o delle lettere di incarico.

A tale fine, il Codice Etico e il Modello dovranno essere consegnati a tutti i collaboratori ed i consulenti esterni della Società, con apposta accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d'atto.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	46 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



9 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, la Società garantisce la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, sia nei confronti del personale già presente nella Società che di quello da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle Attività a rischio reato.

La componente del Modello adottato relativa al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio viene inoltre esposta nelle bacheche aziendali, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Alle organizzazioni sindacali, presenti presso la CDP, viene formalizzata la trasmissione del Modello adottato, mediante invio a mezzo raccomandata A.R. Ai dipendenti viene consegnato un set informativo contenente le indicazioni per l'immediato reperimento del Codice Etico e del Modello 231 adottati dalla CDP in formato elettronico.

I Dipendenti sono tenuti a rilasciare alla CDP una dichiarazione sottoscritta, dove attestano la ricezione del set informativo nonché il loro impegno ad osservare le prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello adottati.

I Medici sono tenuti a rilasciare alla CDP dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta ricezione del Codice Etico e del Modello adottati, con l'impegno alla completa osservanza nello svolgimento della loro attività dei principi ivi contenuti.

È inoltre prevista adeguata informativa e pubblicità del Codice Etico e del Modello adottato nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei principali Fornitori.

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Modello e sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull'osservanza dei principi e dei protocolli in esso contenuti, devono essere previsti specifiche attività formative definite all'interno di apposito e organico piano formativo.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e i presidi previsti nel Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica del Personale, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito dell'Organismo di Vigilanza pianificare adeguatamente, con la funzione aziendale preposta, l'attività di formazione e verificarne la completa attuazione, raccogliendo le evidenze dell'effettiva partecipazione conservandole in appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte del personale.

Di tali informazioni l'O.d.V dà conto nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	47 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Casa di Cura
“CITTÀ DI PARMA”
S.p.A.

PARTE SPECIALE

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	48 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



1 INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le linee di condotta e le regole di comportamento che devono essere seguite al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività a rischio reato rilevate presso CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A., la possibile commissione di taluno dei Reati presupposto e, prima ancora, di assicurare l'integrità e la trasparenza nello svolgimento delle attività della Società.

La Parte Speciale del Modello ha altresì lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica. A tal fine, le aree di Attività a rischio reato individuate nella presente Parte Speciale sono oggetto di specifiche e periodiche attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale disciplina:

- l'attività di chiunque operi per conto di CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A. in forza di un rapporto di lavoro dipendente, dell'assunzione di incarichi di gestione o controllo della Società, o di un qualsiasi altro legame che lo sottoponga alla direzione dei Soggetti Apicali della Società;
- nei limiti delle disposizioni applicabili, l'attività di soggetti terzi che, pur non essendo incardinati presso la Società, operino nel suo interesse in forza di rapporti contrattuali (ad es., Medici in libera professione, Fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.).

Tutti i Destinatari del Modello sono già tenuti al rispetto dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante delle regole indicate dalla Parte Speciale:

- Codice Etico;
- procedure e linee guida specifiche della Società;
- sistema di deleghe e procure;
- ogni altro documento (ad es., direttive, circolari, ecc.) che regoli singole attività lavorative.

Di seguito, per ogni categoria di Reato 231 individuata come potenzialmente rilevante alla luce delle attività di *Risk Assessment*, si riporta una breve descrizione delle condotte incriminate, con l'indicazione dei soggetti e delle attività che appaiono maggiormente esposti al rischio di commissione delle stesse.

Rispetto alle fattispecie così individuate, vengono di seguito indicate le linee di condotta che ciascun Destinatario del presente Modello deve rispettare.

Per quanto ovvio, si ribadisce che è in ogni caso vietato adottare comportamenti comunque percepiti dal loro esecutore come potenzialmente contrari alle vigenti norme di legge.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	49 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



2 LINEE DI CONDOTTA E REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001)

2.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato di cui all'art. 316-bis c.p. si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti pubblici, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione europea – destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse – non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui esse erano destinate.

L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Esempio

Un esponente della Società, che ha ottenuto un contributo regionale per lo svolgimento di attività di formazione in medicina, destina il quantum ricevuto all'assunzione di nuovi Dipendenti..

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	50 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La prima ipotesi di reato di configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. A differenza dell'ipotesi di malversazione descritta in precedenza, in questo caso non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato: essa trova, infatti, applicazione laddove il documento falso non sia stato esaminato nel merito dal destinatario.

Infine, il reato è sanzionato più gravemente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

Il reato di cui all'art. 640-bis c.p. si configura, invece, nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione europea. La fattispecie illecita si realizza nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, che possono consistere nel comunicare dati non veritieri o nel predisporre documentazione falsa per ottenere i finanziamenti pubblici.

Esempio

Nell'ambito di un procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione di un contributo pubblico per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche a supporto dell'attività clinico-sanitaria, la Società trasmette all'amministrazione dati falsi rispetto al personale impiegato nei progetti suscettibili di ricevere il finanziamento in modo da ottenere comunque l'erogazione, a cui non avrebbe altrimenti titolo.

TRUFFA AI DANNI DELLO STATO (ART. 640, CO. 2 N. 1 C.P.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	51 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

L'art. 640, co. 2, n. 1), c.p. disciplina un'ipotesi aggravata di truffa: vi ricade la condotta di chi, con artifici o raggiri, induce taluno in errore, procurandosi un ingiusto profitto e cagionando danno allo Stato o ad altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Si noti che nella nozione di artifici – i.e., l'alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente – o raggiri – che considera una menzogna qualificata perché corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera – sono ricompresi anche la menzogna o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione di un contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Si consideri che ai fini della sussistenza del reato in esame, non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (è solo necessario che lo Stato – o altro ente pubblico – patisca il danno patrimoniale). Il profitto, inoltre, può consistere anche in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Occorre, infine, segnalare che parte della giurisprudenza ricomprende tra gli enti pubblici anche soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi, nonché società partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Esempio

Un Dipendente dell'Ufficio Amministrazione trasmette ai competenti uffici della Regione Emilia Romagna l'estratto conto mensile delle DRG che include voci per ricoveri in realtà mai effettuati, al fine di far conseguire alla Società un rimborso maggiore rispetto al dovuto.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	52 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La corruzione c.d. *impropria*, prevista dall'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività svolta dal pubblico ufficiale risulta, cioè, pienamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione c.d. *propria*, disciplinata dall'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p., invece, stabilisce che le pene di cui agli artt. 318, 319, 319-bis («Circostanze aggravanti»), 319-ter («Corruzione in atti giudiziari», di cui si dirà *infra*) e 320 c.p. si applicano anche a chi effettua la dazione o promessa indebita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Esempi

Un esponente della Società offre una somma di denaro ad un ufficiale della Guardia di Finanza, che sta coordinando una verifica fiscale nei confronti della Società, per omettere di riportare alcuni rilievi nel processo verbale di constatazione.

Un esponente della Società, nel mancato rispetto delle procedure di assunzione vigenti o in assenza delle qualifiche richieste, offre una posizione lavorativa a persona segnalata da un funzionario della Regione Emilia Romagna in cambio di un atto da parte del pubblico ufficiale contrario al proprio ufficio destinato a incidere su interessi della Società (ad es., l'omessa rilevazioni di carenze nella fatturazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime di SSN al fine di non incontrare ostacoli nella sottoscrizione dell'accordo annuale per la fornitura di tali servizi).

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	53 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La corruzione in atti giudiziari si configura quando i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si noti che il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o un altro funzionario.

Esempio

Un esponente della Società offre denaro a un testimone perché questo renda dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un infortunio sul lavoro avvenuto nella sede della CDP.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Questo reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce un privato a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene nella concussione (art. 317 c.p.), in questo caso è punibile *anche* il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità, perché la minore intensità delle pressioni consente comunque al privato di non accedere alla richiesta.

Esempio

Un esponente della Società, nel corso di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F. presso gli uffici della CDP, viene convinto da uno degli ispettori, che gli prospetta di attestare nel verbale delle operazioni compiute l'assenza di eventuali rilievi, ad assumere il proprio figlio, pur in assenza dei requisiti di esperienza richiesti.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	54 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Questa ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni oppure per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa *non sia accettata*. Si configura, inoltre, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

L'istigazione alla corruzione rappresenta, quindi, una *forma anticipata* del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisce il sollecito proveniente dall'altra.

Esempio

Un esponente della Società offre regali o denaro ad un dirigente regionale, coinvolto nel procedimento per il rinnovo dell'accordo annuale di fornitura, affinché questi aumenti il tetto delle spese cc.dd. in budget riferibili alla CDP, ma l'offerta è respinta e denunciata all'Autorità Giudiziaria.

2.1.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione fin qui richiamati, che si ritengono potenzialmente rilevanti ai fini del Modello, le attività maggiormente a rischio sono quelle che comportano un contatto, diretto o indiretto, con il personale della Pubblica Amministrazione. Si segnalano, in particolare, le attività di:

- gestione dei rapporti con la P.A.;
- individuazione, verifica, controllo e fatturazione dei DRG;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione tributaria e gli Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- selezione, assunzione, gestione e valutazione dei Dipendenti;
- gestione delle erogazioni liberali e omaggi.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	55 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



2.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello che intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione devono osservare i seguenti protocolli di comportamento:

- tutti i rapporti che coinvolgono la P.A. devono essere gestiti con la massima diligenza, collaborazione e professionalità e, in particolare, devono essere sempre fornite informazioni chiare, accurate, complete e veritiere, evitando qualsiasi comunicazione potenzialmente ingannevole;
- per tutte le attività sopra elencate, è garantita la corretta archiviazione della documentazione prodotta e consegnata alla P.A. al fine di consentire la completa tracciabilità delle varie fasi del processo;
- ciascun Destinatario è tenuto a respingere ogni eventuale pressione a dare o promettere utilità indebite da parte di funzionari della P.A. e segnalare l'episodio attraverso i canali di segnalazione previsti dalla Procedura Whistleblowing;
- ciascun Destinatario è tenuto ad astenersi dall'effettuare donativi di qualsiasi natura nei confronti di funzionari della P.A. e di persone a loro riconducibili;
- in caso di verifiche o ispezioni di Autorità Pubbliche (AUSL, G.d.F., N.A.S.) presso la sede della CDP, le interlocuzioni con queste e le eventuali richieste di acquisizione di documentazione o di informazioni sull'operativa aziendale sono gestite dal Consigliere Delegato con il Direttore Generale o il Direttore Sanitario, a seconda degli ambiti oggetto della richiesta di documentazione/informazioni;
- i rapporti con gli uffici della Regione Emilia Romagna riguardanti la sottoscrizione degli accordi economici annuali di fornitura nell'ambito dei contratti triennali per l'erogazione di prestazioni clinico-sanitarie – elaborati dalle Direzioni Generali delle AUSL – sono gestiti dal Consigliere Delegato, che partecipa alle riunioni operative/tecniche con i dirigenti e amministratori regionali sempre in presenza di un'altra figura apicale della CDP (presidente del C.d.A., Direttore Generale o Direttore Sanitario);
- analogamente, per ogni ulteriore incontro con pubblici ufficiali – ad es., per la richiesta di erogazione di prestazioni *extra budget* in misura ulteriore rispetto a quanto preventivato – il Consigliere Delegato è sempre accompagnato agli incontri da un'altra figura apicale della Società;
- per la gestione dei DRG il personale della CDP (i) si deve attenere alla nomenclatura delle diagnosi, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e (ii) deve seguire la procedura qui di seguito descritta:
 - i. il Medico responsabile del ricovero/prestazione sanitaria erogata indica nella cartella di dimissione il DRG corrispondente alla diagnosi/intervento/prestazione effettuata e trasmette la cartella all'ufficio classificazione DRG per l'inserimento nel programma informativo regionale delle diagnosi;
 - ii. il Direttore Sanitario controfirma la cartella, verificando la corretta attribuzione del DRG e la completezza della cartella clinica, che viene quindi trasmessa all'ufficio digitalizzazione per l'archiviazione;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	56 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- iii. l'ufficio classificazione DRG, prima della predisposizione dell'estratto conto mensile da trasmettere alla Regione, verifica il DRG assegnato dal Medico e contatta quest'ultimo nel caso in cui vi siano voci non chiaramente classificate;
 - iv. una volta validato il DRG, l'ufficio classificazione DRG trasmette ai competenti uffici regionali l'estratto conto;
 - v. a valle del *feedback* ricevuto dalla Regione, l'ufficio amministrazione provvede all'emissione della fattura elettronica, verificando preventivamente se permangano voci valorizzate in modo non adeguatamente chiaro e confrontandosi, comunque, con l'ufficio classificazione DRG laddove si riscontrino scostamenti significativi e/o inattesi rispetto alla media dei DRG (per numero di codici associati ai Pazienti e valore di ciascun DRG);
 - vi. l'adeguatezza del sistema procedurale e dei comportamenti assunti dai vari attori coinvolti nel processo di gestione dei DRG viene verificato su base trimestrale dalla Direzione Sanitaria nell'ambito del programma di autocontrollo interno previsto dalla procedura *Audit Interni della Qualità* in conformità alla normativa regionale tempo per tempo vigente.
- indipendentemente dal canale di acquisizione del contatto con un candidato interessato ad una posizione di lavoro presso la Società, garantire che il processo di assunzione avvenga sempre secondo criteri di merito, senza alcuna discriminazione in base a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e in modo tale da consentire la tracciabilità del percorso di valutazione. In particolare:
- i. l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti di lavoro è consentita soltanto in base a contratti di lavoro conformi alla normativa applicabile;
 - ii. la selezione del personale della Società deve avvenire esclusivamente sulla base di criteri di rispondenza ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione per la quale si richiede l'instaurazione del rapporto, che devono essere determinati formalmente prima dell'avvio del processo di selezione;
 - iii. è necessaria l'acquisizione del *curriculum vitae* del candidato e il processo di selezione deve coinvolgere almeno due valutatori che non si trovino in una posizione di conflitto di interessi (ad es. legami di parentela con il candidato);
 - iv. nel caso in cui un candidato all'assunzione sia stato segnalato alla funzione Gestione Risorse Umane da un Dipendente della Società, nel corso del colloquio di assunzione il soggetto segnalato deve riferire se vi sia un legame di parentela con il segnalatore o con altro Dipendente della Società.

In ogni caso, è fatto esplicito divieto di:

- accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
- intrattenere indebitamente rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o con dirigenti di enti pubblici, società partecipate o organismi di diritto pubblico prima o durante una procedura amministrativa di interesse della Società;
- effettuare sponsorizzazioni di eventi o attività di interesse (o su richiesta) di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	57 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- invitare pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio a partecipare ad eventi sponsorizzati o organizzati dalla Società, che prevedano una remunerazione o comunque condizioni di *hospitality* che possano essere percepite come un beneficio indebito;
- favorire, nel processo di selezione del personale, soggetti segnalati da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, in cambio di favori, compensi o altri indebiti vantaggi per la Società.

Tutti i Destinatari del Modello che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria devono rispettare anche nell'ambito di tali rapporti i principi e i divieti appena richiamati, improntando le relative attività professionali a principi di correttezza e trasparenza.

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, le modalità operative per la gestione delle Attività a rischio reato appena richiamate sono regolate altresì dalle seguenti procedure adottate dalla Società:

- **Procedura di compilazione, conservazione e richiesta/rilascio copia della Cartella Clinica;**
- **Procedura audit interni della qualità.**

2.2 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001)

2.2.1 LA FATTISPECIE DI REATO

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	58 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Il reato di cui all'art. 615-ter c.p. punisce chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il delitto *de quo* rientra tra i delitti contro la libertà individuale: il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. «*domicilio informatico*», benché vi sia un orientamento che ravvisa come bene giuridico tutelato l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza, il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito.

Non rilevano, quindi, i motivi che hanno indotto all'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo circa le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Esempio

Un Dipendente della Società si introduce nella mail di un collega, protetta da password di accesso, al di fuori delle regole stabilite dalle procedure aziendali e senza il suo consenso, per cercare eventuali prove di condotte contrarie agli interessi della Società.

2.2.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

Con riferimento al reato informatico sopra indicato, le Attività a rischio reato sono quelle relative alla gestione e all'uso dei sistemi informatici della Società (ad es., l'utilizzo della postazione di lavoro, della mail aziendale, del telefono cellulare offerto in dotazione al Dipendente, del *computer* portatile, ecc.). Si segnalano, in particolare, le attività di:

- predisposizione, gestione e implementazione di accessi *account* e profili;
- predisposizione e gestione della rete informatica;
- gestione dei sistemi *hardware* e *software*;
- utilizzo da parte del Personale della Società della mail aziendale, del *computer* portatile e del telefono cellulare dati in dotazione.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società che abbiano in dotazione un *device* informatico sono potenzialmente esposti al rischio di commettere il Reato presupposto in esame.

La Società tiene nella massima considerazione l'esigenza di garantire un elevato grado di protezione delle infrastrutture e dei sistemi informatici e delle applicazioni, dei dati e delle informazioni ivi contenuti, la cui errata gestione può determinare conseguenze pregiudizievoli di significativo rilievo.

Per il miglior conseguimento degli obiettivi del *business* e per garantire un'elevata *compliance* agli standard normativi in materia di protezione dei dati personali, la Società reputa quindi necessario (i) garantire la sicurezza delle informazioni, (ii) attribuire

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	59 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



espressamente e formalmente le responsabilità per la loro gestione, (iii) valutare costantemente il livello di sicurezza dei sistemi informatici, affinché sia raggiunto l'obiettivo di eliminare, o comunque mitigare o ridurre il rischio al livello ritenuto accettabile.

A tal riguardo, si evidenzia che i dati e le informazioni che transitano sui sistemi informatici aziendali, inclusi gli *account* personali di posta elettronica, sono di proprietà della Società e possono essere utilizzati soltanto per finalità legate all'espletamento delle attività lavorative.

2.2.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e telematici devono:

- attenersi a un utilizzo corretto e congruo con l'attività lavorativa di tutte le risorse informatiche messe in dotazione;
- custodire accuratamente e aggiornare periodicamente le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società per lo svolgimento dell'attività lavorativa, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- astenersi dall'inviare o condividere con soggetti terzi dati o informazioni sensibili della Società in mancanza di preventiva autorizzazione;
- dare immediata comunicazione alla Direzione Generale di ogni furto, smarrimento, perdita o danneggiamento degli strumenti informatici.

È fatto, in ogni caso, esplicito divieto di:

- modificare le impostazioni di sicurezza previste di *default* dalla Società in assenza di preventiva autorizzazione;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informatici altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informatici;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti a mantenere l'accesso all'interno di un sistema informatico o telematico contro la volontà – espressa o tacita – di chi ha il diritto di esclusione;
- violare le misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici interni alla Società o altrui e danneggiare le informazioni in essi contenuti;
- ordinare controlli sui sistemi informatici in uso a singoli Dipendenti al di fuori delle ipotesi o in violazione dei limiti e delle procedure previste dalla regolamentazione interna alla Società;
- lasciare sbloccati o incustoditi il *computer* portatile e gli altri dispositivi mobili messi in dotazione dalla Società.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	60 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



2.3 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)

2.3.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2621-BIS C.C.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che: (i) le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; (ii) la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis c.c. prevede, invece, una pena ridotta quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità: in particolare, si deve tenere conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Esempio

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	61 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Gli amministratori della Società, d'intesa con il revisore dei conti e al fine di offrire una rappresentazione della situazione patrimoniale di quest'ultima migliore rispetto al vero, iscrivono nel progetto di bilancio approvato poi dall'assemblea dei soci, alla voce “crediti verso terzi”, un importo derivante da un contenzioso civile per il recupero di un credito che non è stato ancora avviato dalla Società e dall'esito incerto.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI O RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Di seguito, vengono richiamati i reati di “illegale ripartizione di utili o riserve”, “illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante” e “operazioni in pregiudizio dei creditori” che, tuttavia, appaiono scarsamente rilevanti alla luce delle attività di *Risk Assessment* condotte e, in generale, si caratterizzano per una ridottissima applicazione giurisprudenziale.

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve contempla due distinte ipotesi: in primo luogo, quella in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; in secondo luogo, quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere identificato nell'integrità del capitale sociale reale e delle riserve obbligatorie relativamente alla fase di esercizio dell'attività di impresa.

Secondo la dottrina, il riferimento agli «utili» contenuto nella disposizione va letto come riferimento al concetto di utile di bilancio, inteso quale risultato complessivo dell'attività economica della società in cui rientrano anche gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni occasionali o comunque diverse rispetto a quelle tipiche dell'oggetto sociale.

Peraltro, qualora gli utili siano restituiti o le riserve siano ricostituite prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Infine, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori. Il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio estingue, tuttavia, il reato.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	62 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Esempi

Gli amministratori della Società deliberano di distribuire un dividendo ai soci sotto forma di rimborso di un finanziamento precedentemente concesso, sapendo che le somme impiegate non costituiscono un utile di esercizio ma fondi non distribuibili, giacché destinati per legge a riserva legale.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	63 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Il reato di corruzione tra privati, profondamente modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Ai sensi del medesimo comma, poi, è sanzionato anche chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «*esercita funzioni direttive diverse*» rispetto a quelle indicate. Inoltre, l'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «*da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma*».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «*offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*».

Nel codice civile è stato inoltre introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): a questo proposito, la condotta rilevante ai sensi del Decreto si realizza attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Merita segnalare, da ultimo, che il D.lgs. 3/2019 (c.d. spazza-corrotti) ha modificato il regime di procedibilità a querela sia della corruzione tra privati che dell'istigazione alla corruzione tra privati, prevedendo per entrambe la procedibilità d'ufficio.

Esempio

Un esponente della Società regala soggiorni di lusso in alberghi e resort al general counsel di una casa farmaceutica fornitrice di macchinari per analisi di laboratorio prelevando l'importo necessario dal budget aziendale, in modo da convincerlo a vendere alla Società i macchinari ad un prezzo scontato che, in assenza dell'omaggio, non avrebbe praticato.

2.3.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

Con riferimento ai reati societari che, tra quelli individuati dall'art. 25-ter del Decreto 231, sono astrattamente rilevanti per la Società, appare utile distinguere tra le seguenti macro-categorie di Attività a rischio reato:

- a) gestione della contabilità interna e presentazione della dichiarazione dei redditi;
- b) gestione delle attività finalizzate alla redazione del bilancio;
- c) gestione dei rapporti con i Fornitori.

Quanto ai punti *sub a)* e *b)* in particolare, si segnalano le attività di:

- redazione del bilancio e indicazione del valore da attribuire ad una o più poste dello stesso (ad es., grado di probabilità del rischio di incorrere in perdite per soccombenza in procedimenti contenziosi);

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	64 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- indicazione e valutazione delle informazioni da inserire nella nota integrativa al bilancio o nella relazione sulla gestione.

Quanto, infine, alla categoria *sub c)* si segnalano le attività di:

- gestione dei rapporti con i Fornitori;
- selezione, assunzione, gestione e valutazione dei Dipendenti;
- erogazioni liberali e omaggi.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati, *in primis* i componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali della Società devono:

- registrare tempestivamente ogni informazione o accadimento potenzialmente incidente sul patrimonio della Società, indipendentemente dalla probabilità che l'informazione o l'accadimento possa concretizzarsi in un evento pregiudizievole (ad es., coinvolgimento della Società in procedimenti giudiziari dai quali possa derivare un esborso economico per effetto di pretese risarcitorie di terzi);
- garantire la massima cooperazione alla società di revisione contabile, fornendo tutta la documentazione e i chiarimenti eventualmente richiesti;
- inviare all'ufficio contabilità tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società che quest'ultima abbia eventualmente richiesto, ivi incluse le quietanze delle spese relative ad acquisti di beni e servizi rimborsate per cassa;
- verificare la coerenza delle note spese con i giustificativi offerti a supporto e sospendere ogni pagamento in caso di rilevate difformità;
- effettuare pagamenti soltanto a fronte di regolari ordini di acquisto, controllando la corrispondenza tra il beneficiario e il soggetto indicato nel contratto/accordo/ordine;
- coinvolgere un consulente esterno qualora dovessero manifestarsi o persistere dubbi in ordine alle modalità di rappresentazione di dati o poste del bilancio, ovvero in presenza di voci la cui rappresentazione si caratterizza per l'elevata complessità tecnica;

Gli amministratori della Società non possono procedere con l'approvazione del progetto di bilancio annuale senza aver prima coinvolto un consulente esterno per l'analisi degli aspetti fiscali e tributari connessi al progetto di bilancio medesimo e ottenuto il parere del revisore dei conti.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di:

- produrre o utilizzare documentazione societaria o contabile falsa;
- rimborsare spese di trasporto, *accomodation* e vitto che senza l'esibizione di idonei giustificativi;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	65 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- occultare – nel corso di verifiche/ispezioni/accessi di funzionari di Autorità Pubbliche – documenti, relazioni, atti, *report* di *audit*, verbali delle verifiche del revisore legale dei conti o pareri di cui è stata richiesta l'esibizione.

Nelle attività di gestione dei rapporti con i Fornitori della Società devono essere seguite i seguenti protocolli:

- i Dipendenti dell'ufficio acquisti devono seguire scrupolosamente i processi autorizzativi vigenti all'interno della Società, informati al principio della segregazione delle funzioni;
- i Medici – a parità di principio attivo - devono segnalare al responsabile dell'ufficio acquisti farmaci cc.dd. generici;
- per l'acquisto di prodotti parosanitari e di attrezzature cliniche, che non abbiano caratteristiche di specificità o infungibilità tali da rendere opportuno il ricorso ad un fornitore unico, l'ufficio acquisti – a fronte delle esigenze e indicazioni fornite dal Referente dell'U.O., dai Medici e dalle Caposala e in conformità con la *Procedura per l'acquisto delle attrezzature, delle apparecchiature, dei materiali, dispositivi e servizi* – deve svolgere una procedura di selezione comparativa, fornendo evidenza delle offerte formulate alla Direzione Generale e al Presidente del C.d.A., per validazione e sottoscrizione materiale dei contratti di acquisto/fornitura;
- per l'acquisto di protesi e *device* medici, la Direzione Generale deve svolgere un monitoraggio periodico sul prezzario dei principali Fornitori;
- indipendentemente dal canale di acquisizione del contatto con un candidato interessato ad una posizione di lavoro presso la Società, deve essere garantito che il processo di assunzione avvenga sempre secondo criteri di merito, senza alcuna discriminazione in base a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e in modo tale da consentire la tracciabilità del percorso di valutazione. In particolare:
 - i. l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti di lavoro è consentita soltanto in base a contratti di lavoro conformi alla normativa applicabile;
 - ii. la selezione del personale della Società deve avvenire esclusivamente sulla base di criteri di rispondenza ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione per la quale si richiede l'instaurazione del rapporto, che devono essere determinati formalmente prima dell'avvio del processo di selezione;
 - iii. è necessaria l'acquisizione del *curriculum vitae* del candidato e il processo di selezione deve coinvolgere almeno due valutatori che non si trovino in una posizione di conflitto di interessi (ad es. legami di parentela con il candidato);
 - iv. nel caso in cui un candidato all'assunzione sia stato segnalato alla funzione Gestione Risorse Umane da un Dipendente della Società, nel corso del colloquio di assunzione il soggetto segnalato deve riferire se vi sia un legame di parentela con il segnalatore o con altro Dipendente della Società.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di:

- offrire omaggi a Fornitori per ottenere sconti ingiustificati nell'ambito del rapporto contrattuale;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	66 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- concludere contratti di acquisto, fornitura, appalto o somministrazione in forma orale;
- concludere contratti di fornitura, consulenza o mandato professionale con persone o società gradite o riferibili, anche indirettamente o per interposta persona, a Fornitori in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza;
- intrattenere rapporti con Fornitori che abbiano in passato offerto utilità non dovute, anche non accettate;
- effettuare pagamenti in assenza di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale e, comunque, laddove vi sia uno scostamento non giustificato tra l'importo indicato nel contratto e l'importo indicato nella fattura;
- concordare eccezioni nelle prassi di fatturazione che possano portare alla commissione di illeciti tributari;
- effettuare o offrire ospitalità nell'ambito di eventi promossi, sponsorizzati o organizzati dalla Società, che prevedano una remunerazione o comunque condizioni di *hospitality* che possano essere percepite come un beneficio indebito a soggetti privati quale controprestazione per il compimento di attività vantaggiose per la Società.

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti in operazioni societarie straordinarie devono agire nel rispetto delle norme a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, affinché gli stessi non ledano le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In relazione ai reati societari oggetto della presente Parte Speciale, le modalità operative per la gestione delle Attività a rischio reato appena richiamate sono regolate altresì dalle seguenti procedure adottate dalla Società:

- **Procedura per l'acquisto delle attrezzature, delle apparecchiature, dei materiali, dispositivi e servizi.**

2.4 REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)

2.4.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	67 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, CO. 3 C.P.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro

309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato di omicidio colposo si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato previsto dall'art. 590, co. 3, c.p. costituisce un'ipotesi doppiamente aggravata del reato di lesioni colpose, che si configura quando un soggetto cagiona ad altri lesioni gravi o gravissime, con una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi: «1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo». Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva: «1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

Esempio

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	68 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



La Società rinvia la manutenzione dell'impianto antincendio – che ha raggiunto ormai una certa obsolescenza – per evitare di dovere ricollocare i Pazienti e diminuire la capienza della struttura. A seguito di un corto circuito di un quadro elettrico si verifica un incendio e l'impianto non si attiva, di talché un Paziente decede o subisce lesioni gravi.

2.4.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

I rischi di natura generica derivanti dall'attività di lavoro svolta presso la CDP sono già valutati e presidiati nei documenti aziendali adottati in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Modello.

Quanto ai soggetti, risultano maggiormente esposti al rischio di commissione di reati in tema di sicurezza sul lavoro, ciascuno secondo l'ampiezza della propria posizione di garanzia, il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, quali, a titolo indicativo, il Responsabile della Qualità, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), il Medico Competente (M.C.), gli addetti al primo soccorso e gli addetti alle emergenze in caso d'incendio.

2.4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Il Datore di Lavoro, unitamente agli altri responsabili della sicurezza – ciascuno nell'ambito delle responsabilità che gli sono attribuite per legge – devono:

- fornire ai Dipendenti – prima dell'avvio dell'attività lavorativa - i DPI più idonei a minimizzare o prevenire il rischio di infortuni in relazione alle specifiche attività da porre in essere;
- garantire il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro, anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'immobile e delle attrezzature ivi presenti. A questo riguardo
 - i. l'R.S.P.P. e il servizio manutenzione, in caso di necessità manutentive di impianti o attrezzature presenti nella struttura della CDP segnalate dai Caposala secondo la *Procedura per l'attivazione delle procedure di manutenzione* o autonomamente apprese nel corso delle verifiche ordinarie, (a) contattano direttamente i Fornitori ove la Società abbia concluso contratti di manutenzione per le attrezzature e impianti acquistati; (b) prendono tempestivamente contatto con il Direttore Generale laddove non vi siano contratti di manutenzione in essere, il quale a sua volta richiede l'autorizzazione del Presidente del C.d.A. per procedere con le spese opportune; (c) in ogni caso, contattano esperti esterni qualificati laddove le attività manutentive richiedano competenze specialistiche o riguardino beni/impianti di elevata complessità tecnica o valore;
 - ii. il servizio manutenzione interno (a) svolge – oltre ai controlli ciclici sugli impianti meccanici, secondo le scadenze previste dalla legge – controlli ordinari e straordinari sugli ulteriori impianti presenti nella struttura della CDP, con particolare riguardo a quelli presenti nei reparti degenza

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	69 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



e negli ambulatori, secondo le tempistiche definite nella *Procedura di manutenzione impianti tecnologici/reparti degenza/ambulatori/servizi*; (b) conserva in luogo sicuro i registri di controllo e di manutenzione degli impianti, tenendo traccia degli interventi effettuati (indicando data, autore dell'intervento, oggetto dello stesso, eventuali note) e delle eventuali sostituzioni di registri; (c) si interfaccia prontamente con il R.S.P.P. e il Datore di Lavoro laddove emergano criticità, vizi o difetti degli impianti che possano comportare rischi per la salute e sicurezza dei Pazienti e dei Dipendenti e Medici operanti presso la struttura della CDP,

- iii. l'ufficio economato controlla attraverso il gestionale delle apparecchiature che gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva/correttiva delle apparecchiature elettromedicali con copertura *full risk* e quelle affidate al Fornitore esterno specializzato avvengano entro le scadenze concordate (e comunque in numero di almeno due interventi su base annua) e conserva i rapporti tecnici in luogo sicuro e con modalità tali da consentire la tracciabilità delle verifiche effettuate;
 - iv. in nessun caso le esigenze organizzative legate alla pianificazione delle visite e dei ricoveri dei Pazienti possono giustificare ritardi nell'attuazione di interventi di manutenzione/rinnovo/messa in sicurezza delle aree, dei reparti e dei macchinari della CDP.
- garantire la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione e aggiornamento della valutazione dei rischi, anche attraverso lo svolgimento di *audit* periodici da parte del R.S.P.P., il successivo monitoraggio delle azioni correttive eventualmente indicate e incontri con i R.L.S.;
 - garantire idonei flussi comunicativi con il Medico Competente e l'R.S.P.P. in relazione ai risultati delle visite periodiche svolte sul personale aziendale conformemente alle tempistiche previste dal Decreto Sicurezza e dall'ulteriore normativa di settore, in modo da avere evidenza dei lavoratori per i quali sono state previste specifiche prescrizioni all'esito della sorveglianza sanitaria ed evitare, così, di destinarli a lavorazioni incompatibili;
 - garantire la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) del sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e condizioni igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro, affinché siano sempre conformi agli effettivi assetti organizzativi e sia chiaro a tutti i soggetti coinvolti quali siano i compiti che devono svolgere;
 - garantire – per il tramite del R.S.P.P. e secondo le scansioni temporali di legge – un adeguato livello di informazione e di formazione dei Dipendenti sul sistema di gestione della salute e sicurezza della Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite;
 - garantire un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Società affida (i) ad un consulente esterno la verifica delle attrezzature antincendio e l'esecuzione su base annuale della prova dinamica dell'impianto idrico di servizio alla struttura; (ii) ad un altro consulente esterno il monitoraggio delle scadenze della S.C.I.A. antincendio e gli adempimenti finalizzati al conseguimento della C.P.I.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	70 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



In relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto della presente Parte Speciale, le modalità operative per la gestione delle Attività a rischio reato appena richiamate sono regolate altresì dalle seguenti procedure adottate dalla Società:

- **Procedura di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;**
- **Procedura per l'attivazione delle procedure di manutenzione;**
- **Procedura di manutenzione impianti tecnologici/reparti degenza/ambulatori/servizi.**

2.5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)

2.5.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, la fattispecie prevede una sanzione più lieve per l'ipotesi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Sono state, inoltre,

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	71 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



introdotta un'aggravante qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità (con una diversa cornice edittale a seconda che il denaro o le cose provengano da delitto o da contravvenzione).

Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o concorrente nel delitto dal quale derivano i proventi.

Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale un soggetto consegua il possesso del bene. Per ricezione si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal reato, anche solo temporanea. Per occultamento si intende il nascondimento del bene proveniente dal reato.

Perché sussista la ricettazione non è necessario che il denaro o i beni provengano immediatamente dal reato: è sufficiente anche una provenienza mediata (dopo, cioè, un primo passaggio), a condizione che il soggetto sia consapevole di tale provenienza.

Esempio

Un esponente dell'ufficio acquisti procede ad acquistare una partita di mascherine chirurgiche da un Fornitore con cui la Società non ha mai avuto rapporti prima, pagando un importo insolitamente basso perché sa che il Fornitore ha fatto pervenire tali mascherine dall'estero senza versare i dazi all'importazione.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, la prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche rispetto a tale fattispecie, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021 è prevista una pena più bassa quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per *trasferimento* si intende la condotta

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	72 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione del reato di riciclaggio si richiede, pertanto, un *elemento aggiuntivo* rispetto al reato di ricettazione, cioè il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato di riciclaggio, tuttavia, chi abbia commesso o concorso a commettere il reato dal quale provengono le utilità riciclate.

Esempio

Gli amministratori della Società accettano un finanziamento da parte di un socio, sapendo che i fondi versati da quest'ultimo sono il provento di un'evasione fiscale realizzata da quest'ultimo.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 3 della legge 186/2014 al fine di superare uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 195/2021, il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	73 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa.

Come già visto per le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., è prevista una pena più lieve nel caso in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Esempio

Un amministratore della Società, sapendo di aver ottenuto un significativo risparmio di imposta attraverso l'indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi di ricavi inferiori alla realtà, utilizza le somme corrispondenti al risparmio di imposta per effettuare investimenti in attrezzature elettromedicali.

2.5.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

Con riferimento ai reati individuati dall'art. 25-*octies* del Decreto, tra le attività maggiormente a rischio, si segnalano:

- la gestione dei pagamenti;
- la gestione dei rapporti con i Fornitori.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati, in particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Dipendenti incardinati presso l'ufficio amministrazione, l'ufficio bilancio, l'ufficio contabilità e l'ufficio acquisti/economato.

2.5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Per la prevenzione dei Reati presupposto oggetto della presente Parte Speciale, tutti i Dipendenti della Società devono:

- accertarsi che l'approvvigionamento di beni o servizi sia ispirato al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bilanciando il parametro del prezzo offerto con il termine di consegna e l'affidabilità del Fornitore;
- sospendere l'operatività con i Fornitori laddove, per circostanze legate alla tempistica di consegna, alla merce consegnata o al pezzo di acquisto, sorgano sospetti in ordine alla legittima provenienza dei beni ceduti;
- verificare che l'indirizzo email indicato nel mandato fiduciario per la corrispondenza con la Società e il *Relationship Manager* corrisponda a quello dal quale proviene la comunicazione o l'ordine;
- consentire la tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di controllo sulle attività e operazioni svolte;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	74 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- consentire la massima tracciabilità delle risorse economiche impiegate nell'ambito dell'attività aziendale;
- utilizzare esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento, salvo quelle necessariamente per cassa, verificando che il conto del beneficiario corrisponda a quello del Fornitore del bene o servizio indicato nella fattura/contratto/ordine;
- astenersi dal ricevere o gestire flussi di denaro dei quali si abbia motivo di sospettarne la possibile derivazione illecita;
- garantire una puntuale segregazione fra le funzioni di autorizzazione ed esecuzione delle spese.

È inoltre fatto divieto di:

- acquistare o ricevere beni o servizi in presenza di documentazione di acquisto palesemente incompleta o inesatta;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti per cassa, se non per particolari tipologie di acquisto secondo le procedure vigenti presso la Società.

2.6 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)

2.6.1 LA FATTISPECIE DI REATO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'art. 377-bis c.p. tutela la genuinità della prova e, più in generale, l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'amministrazione della Giustizia, da tutte quelle condotte in grado di turbare la ricerca della verità nel processo.

La fattispecie ha natura sussidiaria, in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Si tratta di un reato comune, il cui elemento oggettivo è rappresentato dalla condotta di violenza o minaccia, oppure dalla promessa di danaro od altra utilità.

Il reato in parola non si configura quando il dichiarante ha l'obbligo di rispondere, ad es. se è testimone e non è prossimo congiunto o soggetto legato da vincolo di adozione, convivenza *more uxorio* o unione civile con la persona imputata.

Esempio

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	75 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Un esponente della Società induce un Dipendente, imputato in un procedimento penale per reati commessi nel corso dell'attività aziendale, a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

2.6.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

Con riferimento al reato individuato dall'art. 25-*decies* del Decreto, l'unica Attività a rischio reato – peraltro di remota configurabilità – riguarda la gestione dei rapporti della Società con i Dipendenti coinvolti in procedimenti penali.

2.6.3 DIVIETI

È vietato qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di condotte che inducano taluno a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ovvero la tenuta di comportamenti – ivi inclusa la cancellazione dei dati o della corrispondenza intrattenuta con i clienti – in grado di interferire con il corretto svolgimento di specifiche attività dell'Autorità Giudiziaria, sia in fase investigativa sia in fase processuale.

2.7 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001)

2.7.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. 152/2006)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	76 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

L'art. 256 del D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) sanziona una pluralità di condotte connesse alla gestione dei rifiuti che, a loro volta, non siano già autonomamente sanzionate dalle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. A.I.A.).

Giova rilevare, inoltre, che la fattispecie in esame individuano reati di natura contravvenzionale, cioè puniti indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Ai fini del presente Modello rilevano, in ogni caso, soltanto le contravvenzioni previste dai commi 1, 3, 4 e 5, che puniscono – rispettivamente - la condotta di chi:

1. effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
3. realizza o gestisce una discarica non autorizzata, cioè accumula nel tempo numerose quantità di rifiuti in una zona delimitata, alterando permanentemente lo stato del luogo;
4. non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o risulta sprovvisto dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
5. in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del D.lgs. 152/2006, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	77 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Occorre evidenziare che la responsabilità del produttore dei rifiuti, oltre a poter discendere dalla realizzazione in prima persona di taluno dei reati in esame, può derivare anche dalla commissione degli stessi in concorso con l'operatore esterno, cui sia stata eventualmente affidata in appalto l'attività di raccolta e smaltimento, ad esempio nell'ipotesi in cui (i) il produttore sia a conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti da parte dell'appaltatore, ovvero (ii) abbia ommesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività di raccolta e smaltimento affidate a quest'ultimo.

Per una migliore comprensione delle fattispecie in esame, in ultimo, si segnala che per:

- “attività di trasporto” non si intende la mera attività di spostamento dei rifiuti all'interno di un'area privata;
- “discarica” non si intende l'impianto in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e neppure lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero e trattamento per un periodo inferiore a tre anni e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Esempi

La Società affida ad un operatore esterno la raccolta e lo smaltimento dei propri rifiuti, negoziando un prezzo vantaggioso a fronte della promessa dell'operatore – privo delle necessarie autorizzazioni all'atto della sottoscrizione del contratto – di ottenere la documentazione abilitativa in breve tempo.

La Società – per risparmiare sui relativi costi – omette di effettuare controlli sull'operatore esterno incaricato della raccolta dei rifiuti speciali nel corso dell'attività, in tal modo non avvedendosi che questi opera una miscelazione abusiva dei rifiuti per contenere i costi del servizio.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258, CO. 4 D.LGS. 152/2006)

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

L'art. 258 del Codice dell'Ambiente – rilevante ai fini del Decreto 231 nel suo solo comma 4 – sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale disposizione va coordinata con gli artt. 190 e 193 del Codice dell'Ambiente, che individuano gli obblighi di tenuta (i) dei registri di carico e scarico e (ii) del formulario di identificazione dei rifiuti.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	78 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Anche tale fattispecie individua un reato contravvenzionale, per cui ne è possibile la commissione anche per mera colpa.

Esempio

Un esponente della Società – per risparmiare sui relativi costi – non effettua i controlli sul soggetto che procede alla sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti, in tal modo non avvedendosi che questi effettua valutazioni scorrette sulla loro classificazione.

2.7.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

Con riferimento ai reati individuati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, tra le Attività a rischio, si segnalano:

- gestione dei rifiuti (ordinari, pericolosi non sanitari e pericolosi sanitari);
- accreditamento dei fornitori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Quanto ai soggetti, tutti i Destinatari del presente Modello sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei Reati sopra richiamati e, alla luce delle loro specifiche attribuzioni, il Referente Gestione Rifiuti e i coordinatori dei reparti della CDP (per quanto attiene, nello specifico, la raccolta e differenziazione dei rifiuti prodotti dalle attività operative svolte nei reparti).

2.7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività di gestione e classificazione dei rifiuti e di gestione dei rapporti con i Fornitori di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di questi ultimi, devono:

- assicurare che le responsabilità in materia di gestione delle tematiche ambientali siano attribuite mediante delega/procura scritta o siano disciplinate da apposito contratto scritto, se date in *outsourcing*;
- segnalare e mantenere in ordine le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
- attribuire ad un Fornitore di primario *standing* il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi (sanitari e non), assicurando che quelli di natura infettiva siano prelevati su base giornaliera e gestiti secondo le *best practice*;
- verificare il costante aggiornamento dell'elenco dei rifiuti prodotti dalla CDP: il Referente Gestione Rifiuti, in particolare, deve conservare tale elenco indicando in dettaglio la tipologia di rifiuti, il relativo codice CER e la classificazione, curando che lo stesso sia messo a disposizione dei referenti di reparto;

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	79 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



- nel caso di rifiuti non presenti nell'elenco, contattare il Referente Gestione Rifiuti per procedere con la corretta classificazione e l'individuazione del Fornitore opportuno per procedere al trasporto e smaltimento;
- gestire la raccolta dei rifiuti infettivi secondo le regole previste dall'Istruzione operativa gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. A tal proposito, il Referente Gestione Rifiuti verifica la presenza, adeguatezza ed efficacia dei raccoglitori e degli adesivi prescritti;
- conservare tutta la documentazione di rilevanza ambientale e, in particolare, la 4a copia (controfirmata e datata) del formulario di identificazione dei rifiuti e i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti speciali;
- assicurare che i soggetti incaricati del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti siano selezionati dalla Società tra imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni e all'esito della verifica della loro validità nonché della tipologia, quantità dei rifiuti e delle attività per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- astenersi dal consegnare rifiuti a operatori dei Fornitori che non siano stati previamente segnalati alla Società (nominativo e targa del veicolo);
- prevedere, nei contratti con i Fornitori dei servizi di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, apposite clausole che consentano alla Società il diritto di risoluzione, con effetto immediato, nel caso in cui dovessero essere riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti, anche se commesse da parte di eventuali subfornitori;

In relazione ai reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto, le modalità operative per la gestione delle Attività a rischio reati appena richiamate sono inoltre regolate dalle seguenti procedure adottate dalla Società:

- **Procedura gestione rifiuti;**
- **Istruzione operativa Gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;**
- **Procedura emergenza tecnologica e ambientale;**
- **Procedura Whistleblowing.**

2.8 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001)

2.8.1 LA FATTISPECIE DI REATO (ART. 22, CO. 12-BIS, D.LGS. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	80 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La fattispecie tutela l'esigenza di identificare prontamente lo straniero presente nel territorio italiano.

Come noto, affinché possa soggiornare legittimamente nel territorio dello stato, lo straniero deve essere in possesso di permesso di soggiorno. Tale principio trova applicazione anche nel campo del diritto del lavoro dove, *mutatis mutandis*, il rilascio del permesso di soggiorno rappresenta elemento essenziale in assenza del quale non è possibile concludere alcun contratto.

Il soggetto attivo del reato è il datore di lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza assimila al datore di lavoro qualsiasi soggetto che *“assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro la corresponsione di un compenso, una o più persone, aventi il compito di svolgere un'attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura”*.

In relazione all'elemento soggettivo, il datore di lavoro commette il reato in esame solo se agisce con dolo: pertanto, egli non sarà punibile qualora abbia assunto lo straniero extracomunitario irregolare per negligenza, imperizia, imprudenza, ossia omettendo di verificare il permesso di soggiorno. Di conseguenza, perché si configuri la responsabilità penale del datore di lavoro, occorre la volontà di assumere lo straniero pur nella consapevolezza che non possieda il permesso di soggiorno (ovvero la consapevolezza che detto permesso sia stato revocato o annullato).

La norma prevede ipotesi diverse e, specificatamente, l'assunzione di un cittadino straniero: 1) senza permesso di soggiorno, 2) con permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, 3) con permesso di soggiorno revocato 4) con permesso di soggiorno annullato.

Il permesso di soggiorno non può essere rilasciato a due categorie di soggetti: i soggetti soggiornanti nel territorio dello Stato per motivi di studio, di formazione professionale, per motivi umanitari o di asilo, o che godono dello status di diplomatico, ovvero, ancora, ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata secondo quanto disposto dal D.lgs. 286/1998; i soggetti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Il rinnovo, da richiedere in Questura almeno sessanta giorni prima della scadenza, consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata *“non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d'Attuazione”*, sempreché, alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che ne determinarono il primo rilascio. Il rinnovo non è ammesso quando risulta lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (cfr. d.P.R. 31/08/1999, n. 394).

Il permesso di soggiorno può essere revocato o annullato. Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, *“vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato”* (fatti salvi motivi di carattere umanitario, art. 5, co. 5 D.lgs. 286/1998) oppure, *“sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti”* (salvo che ricorrano

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	81 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



motivi di carattere umanitario, art. 5, co. 6 D.lgs. 286/1998). La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998). Il provvedimento di annullamento viene emesso quando si accerti che il permesso di soggiorno è stato concesso illegittimamente, ossia per mancanza originaria dei requisiti.

Esempio

La Società assume un Dipendente straniero nonostante sia al corrente che il suo permesso di soggiorno è scaduto alla data di inizio dell'attività lavorativa.

2.8.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

Con riferimento al reato individuato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, l'attività più a rischio è quella relativa alla selezione, assunzione, gestione e valutazione dei Dipendenti. Per tale ragione, i principali soggetti a rischio di commissione del Reato sopra descritto sono:

- il Direttore Generale;
- il Responsabile Gestione Risorse Umane;
- i caposala o i responsabili di ufficio/direzione che segnalano l'esigenza di una nuova *job position*.

2.8.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello – e in particolare coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella selezione, assunzione e valutazione dei Dipendenti – devono:

- indicare in ogni offerta di lavoro che l'assunzione è subordinata alla verifica del possesso di un conto corrente accesso presso un istituto di credito italiano e alla verifica della documentazione attestante la regolarità del titolo di soggiorno sul territorio italiano;
- monitorare l'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno, secondo i termini di legge, acquisendo copia della ricevuta postale della relativa domanda in prossimità della scadenza del titolo di soggiorno;
- includere, nei contratti eventualmente stipulati con soggetti terzi per la fornitura di prestazioni lavorative, clausole che impongano la garanzia da parte del Fornitore che, nell'ambito dell'assunzione e gestione delle risorse fornite, sono state rispettate le prescrizioni normative vigenti in tema di immigrazione;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;
- garantire la conservazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	82 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



È inoltre fatto specifico divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri con visto turistico;
- procedere ad assunzioni, anche in somministrazione, mediante canali alternativi alle procedure di assunzione ordinariamente seguite dalla CDP, indipendentemente dal fatto che rispetto al candidato all'assunzione vi fosse o meno una pregressa posizione lavorativa vacante.

2.9 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001)

2.9.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.l. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), ha previsto l'inserimento nel catalogo dei Reati presupposto anche taluni reati tributari, tra cui spicca il novellato art. 2 del D.lgs. 74/2000.

Tale reato sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad es., l'I.R.E.S.) o l'I.V.A., avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ad es., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena detentiva e, corrispondentemente, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*quinquesdecies* del Decreto è però attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro.

L'offesa del reato consiste nella rappresentazione mendace della propria situazione reddituale, accompagnata da una condotta costituita dall'utilizzo di falsi documenti probatori, che rende assai più arduo per l'Amministrazione ricostruire la reale posizione del contribuente.

Il reato fa riferimento a qualsiasi dichiarazione fiscale - quindi non soltanto alla dichiarazione annuale dei redditi - e sanziona soltanto l'indicazione in essa di valori negativi che determinano o una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva (ad es., per effetto dell'incremento fraudolento dei costi sostenuti per generare il reddito), o

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	83 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



un'imposta più bassa rispetto a quella invece dovuta (ad es., per effetto del calcolo di detrazioni indebite).

Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di *inesistenza totale* dell'operazione economica, sia nel caso di *inesistenza parziale* (ad es., una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia *oggettiva* – laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata o lo sia stata in maniera diversa da come rappresentato – sia *soggettiva* – laddove, cioè, la prestazione, pur effettivamente avvenuta, sia intercorsa tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

Il reato in esame, da ultimo, è punito soltanto a titolo doloso.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 156/2022, recante disposizioni correttive e integrative della disciplina introdotta dalla direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, c.d. P.I.F., è ammessa la punibilità del reato in esame anche nella forma del tentativo se (i) la condotta è posta in essere al fine di evadere l'I.V.A. nell'ambito di sistemi transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro della U.E., dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro; (ii) non è contestato anche il concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi per compensi professionali erogati a Medici in realtà inesistenti, al solo fine di ridurre il proprio carico fiscale..

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiore a quelli reali

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	84 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



La legge 157/2019 ha incluso tra i Reati presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000: tale figura di dichiarazione fraudolenta rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 dello stesso decreto, perché qui la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'aver – alternativamente - realizzato *operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente*, dall'essersi avvalsi di *documenti falsi* (ad es., fatture contraffatte) o di *altri mezzi fraudolenti* idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Peraltro, è sanzionata sia la condotta di indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sia di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. Diversamente dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel delitto in esame è prevista una duplice soglia di punibilità.

Come per l'art. 2 del D.lgs. 74/2000, anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il fatto si considera commesso “avvalendosi di documenti falsi” quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per un corretto inquadramento del reato, si deve segnalare che la legge qualifica come “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” le operazioni apparenti, *diverse* da quelle che si concretizzano in fatti di *elusione fiscale* (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti.

La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei “mezzi fraudolenti”: in positivo, si tratta di condotte artificiose attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell'ipotesi in esame.

Il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso e, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 156/2022, è ammessa la punibilità anche del tentativo se (i) la condotta è posta in essere al fine di evadere l'I.V.A. nell'ambito di sistemi transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro della U.E., dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro; (ii) non vi è concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi un ammontare di elementi attivi inferiori al reale, in particolare alterando i riferimenti previsti nei contratti siglati con alcune aziende private – alle quali la Società ha erogato prestazioni sanitarie per i relativi dipendenti sulla base delle tariffe previste da listino – attraverso la modifica della percentuale di sconto, in modo da ostacolare l'accertamento.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	85 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della “trasparenza fiscale”, ossia dell’interesse dell’amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all’accertamento dell’an e del *quantum debeatur* a titolo di imposta (bene giuridico protetto).

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai “documenti contabili” alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto” e nel fine “di consentire l’evasione a terzi”, sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui è obbligatoria la conservazione” (e.g. documenti commerciali, previdenziali). Ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la Legge. Le scritture costituiscono lo strumento che i creditori e l’amministrazione finanziaria utilizzano per controllare l’andamento della gestione dell’impresa ed il giro d’affari della stessa. La ratio della norma risiede nella necessità di prevenire qualsiasi occultamento (o distruzione) di documenti che sia di ostacolo all’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

In considerazione delle caratteristiche specifiche delle condotte sanzionate, si ritiene che il rischio di verifica del reato in esame sia già adeguatamente presidiato dai principi e dai divieti previsti per la conservazione, cura e custodia della documentazione, nonché per la gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria e amministrativa, di cui ai precedenti §§ 2.1.3 e 2.3.3.

2.9.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.P.A.

Con riferimento ai reati individuati dall’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, tra le attività maggiormente a rischio, si segnala la gestione della contabilità interna e presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi:

- le attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- le attività riguardanti il processo di redazione del bilancio annuale;
- le attività attinenti alla gestione del ciclo attivo;
- le attività di finanza e tesoreria.

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	86 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati.

2.9.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

In relazione alle Attività a rischio reato oggetto della presente sezione di Parte Speciale trovano applicazioni i principi di comportamento e i divieti indicati al precedente § 2.3.3.

In linea con la politica di minimizzazione dei rischi che la Società e il Gruppo adottano in materia fiscale, le attività relative alla predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sono improntate ai principi di segregazione delle funzioni e di massima riduzione dei rischi di *non compliance* fiscale.

La CDP, in proposito, si avvale della collaborazione di un consulente fiscale esterno per l'analisi dei dati di bilancio, il calcolo del carico fiscale e la definizione delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A.

Tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, nelle attività attinenti alla gestione del ciclo attivo e nelle attività di finanza e tesoreria devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla formazione del bilancio, alla gestione del ciclo attivo e a quelle di finanza e tesoreria;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla normativa fiscale e, in particolare, provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sulla Società;
- verificare che le fatture emesse dai Medici in regime di libera professione siano coerenti con la registrazione delle prestazioni cliniche dagli stessi effettuate presso la CDP;
- per le prestazioni clinico-sanitarie in regime di SSN, astenersi dall'applicare un markup sul valore del DRG erogato a favore del Medico in misura maggiore o minore rispetto alla percentuale generalmente applicata in assenza di adeguata giustificazione;
- fornire al consulente fiscale esterno e al revisore dei conti tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società, con modalità chiare e precise così da agevolarne i controlli;
- richiedere ai nuovi Fornitori di servizi caratterizzati dall'impiego massiccio di manodopera copia delle ultime tre liquidazioni trimestrali dell'I.V.A., nonché ogni ulteriore documentazione societaria (ad es., statuto, bilanci, richiesta della visura della società e del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC) che appaia utile a verificarne l'effettiva operatività;
- prestare la massima attenzione per evitare di compensare debiti fiscali con crediti la cui compensabilità non sia certa e, in caso di dubbio, confrontarsi con il consulente fiscale esterno;
- con riferimento alla gestione finanziaria, assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari (ad esempio, frequente

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	87 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



riconciliazione dei dati contabili; elaborazione e conservazione di un efficace supporto documentale per assicurare la ricostruibilità *ex post* dei processi decisionali, ecc.);

- rimborsare spese di trasporto, *accomodation* e vitto soltanto se supportate da idonei giustificativi;
- in caso di incertezze o di motivi di sospetto su aspetti anche non essenziali dei documenti a fondamento di richieste di rimborso spese, segnalare esplicitamente i dubbi all'ufficio contabilità (ad es. la fattura risulta emessa da un soggetto non immediatamente riconducibile all'effettivo esecutore della prestazione).

È inoltre fatto specifico divieto di:

- apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti su beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di eventuali debiti tributari della stessa.

2.10 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama come Reato presupposto anche l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. La fattispecie è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Come detto nella Parte Generale del Modello, l'associazione per delinquere potrebbe rilevare sia come modalità di realizzazione dei Reati presupposto tassativamente individuati dalla legge, sia come fattispecie idonea ad estendere la portata applicativa del Decreto 231 a fattispecie delittuose ulteriori.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che secondo un orientamento della giurisprudenza non potrebbe darsi rilevanza – quali delitti “scopo” dell'associazione per delinquere – a Reati presupposto non previsti dal Decreto 231 o da altre specifiche disposizioni di legge, a pena di trasformare l'art. 416 c.p. in una disposizione “aperta”, violando il principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. 231/2001 (in questo senso, Cass. sez. VI pen., 20 dicembre 2013, n. 3635).

La tesi sembra trarre ulteriore conferma dalla giurisprudenza che, qualificando il reato associativo come autonomamente generativo di profitti confiscabili, collega la misura ablativa della confisca ex art. 19 del Decreto 231 solo a tale reato e non anche agli eventuali reati “scopo” non previsti dal Decreto 231 (recentemente, Cass. sez. III pen., 23 novembre 2015, n. 46162).

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	88 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	



Casa di Cura
“CITTÀ DI PARMA”
S.p.A.

Un orientamento più recente della giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto la legittimità di una contestazione nei confronti di un ente del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di Reati presupposto non compresi tra quelli espressamente richiamati dal Decreto 231, ritenendo che *«la realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale»*. Allo stesso tempo, però, questo filone interpretativo ha chiarito che l'ente non è tenuto a svolgere una (pressoché impossibile) mappatura dei rischi riferiti ai reati-scopo, di qualunque natura essi siano, dovendo unicamente predisporre regole volte a prevenire il fenomeno associativo (in questo senso, Cass. sez. III pen., 4 marzo 2020, n. 8785).

Pertanto, ai fini del presente Modello, (i) i principi, le regole e i divieti individuati per la prevenzione dei Reati presupposto commessi in forma monosoggettiva nelle Attività a rischio reato si applicano ai medesimi fatti anche se commessi da un'associazione criminosa nell'interesse della Società e (ii) per la prevenzione del reato di cui all'art. 416 c.p. in quanto tale, la Società impone il rispetto dei principi di segregazione delle funzioni e tracciabilità delle operazioni in tutte le Attività a rischio reato.

Approvato dal Cda della Casa di Cura Città di Parma in data 28/03/2024

VERSIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE	STATO DEL DOCUMENTO	89 di 89
2.0	10/04/2024	Approvato	